

Spiegazioni di diritto processuale civile

**Aggiornamento alla riforma del processo civile del
2022 (d.lgs. n. 149 del 2022)**

AVVERTENZA

La presente appendice reca un primo aggiornamento ragionato alla riforma del 2022.

Gli argomenti sono trattati nell'ordine in cui si trovano esposti nelle *Spiegazioni di diritto processuale civile* e nelle relative sezioni: a seconda degli interventi recati dal d.lgs. n. 149/2022 l'aggiornamento è stato condensato in un unico capitolo (con indicazione, nel testo, **in rosso**, delle pagine delle *Spiegazioni* di riferimento), oppure invece suddiviso in più capitoli, che spesso riflettono i capitoli che compongono ciascuna sezione delle *Spiegazioni* (in questi casi, per facilitare ulteriormente il dialogo tra *Spiegazioni* e appendice di aggiornamento, ogni paragrafo di ciascun capitolo in cui la sezione è suddivisa reca, se possibile, **in rosso**, l'indicazione della pagina delle *Spiegazioni* in cui l'argomento ante riforma è trattato).

Sezione I

DIRITTO CIVILE E ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE: LA DOMANDA E LA TUTELA

Capitolo Unico. Le novità della riforma del 2022: il nuovo ambito di operatività (ma anche volto?) dell'*astreinte*, il referente per l'individuazione dei limiti cronologici del giudicato e i termini per la formulazione della domanda riconvenzionale e della *reconventio reconventionis*

Gli interventi del Legislatore del 2022 si sono concentrati prevalentemente (ma non esclusivamente) sul Libro II del c.p.c., e così sullo svolgimento del giudizio di I grado e di quelli di gravame (appello e cassazione, in specie).

Alcune novità di cui stiamo per dare conto, dunque, interessano gli argomenti trattati in questa prima sezione delle *Spiegazioni*, ma solo di riflesso: questo vale per il termine di riferimento per l'individuazione dei limiti cronologici del giudicato, e per il termine per la formulazione della domanda riconvenzionale e della *reconventio reconventionis*, che mutano poiché legati all'incedere (modificato dalla riforma) del giudizio di I grado.

In particolare resta confermato che la domanda riconvenzionale del convenuto (**p. 164, cap. 9, sez. I, Vol. I, Spiegazioni**) va svolta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata *ex art. 167 c.p.c.* Tuttavia il termine per il deposito tempestivo è stato modificato: non più 20, ma 70 giorni prima della udienza fissata nell'atto di citazione (v. **par. 1, cap. 1, sez. VI, di questa appendice di aggiornamento**). Quanto all'attore, di nuovo resta fermo che la *reconventio reconventionis* vada svolta nel primo momento utile a valle della lettura della comparsa di costituzione e risposta del convenuto che tale interesse fa sorgere (**p. 165, cap. 9, sez. I, Vol. I, Spiegazioni**). Quel momento nel rito post 2022 coincide però non con la udienza *ex art. 183 c.p.c.* (com'è oggi: co. 5 art. 183), ma con la prima memoria *ex art. 171-ter c.p.c.*, quella che va depositata 40 giorni prima della udienza *ex art. 183 c.p.c.* (v. **par. 1, cap. 1 e par. 2, cap. 2, sez. VI, di questa appendice di aggiornamento**).

Anche il referente temporale per individuare i limiti cronologici del giudicato (**pp. 94-98, cap. 5, sez. I, Vol. I, Spiegazioni**) muta, in ragione delle modifiche apportate allo svolgimento del giudizio di cognizione di I grado.

Fino all'entrata in vigore della riforma del 2022, era l'udienza di precisazione delle conclusioni a segnare l'ultimo momento di possibile contatto parti-giudice, e così il momento a partire dal quale eventuali sopravvenienze fattuali non avrebbero più potuto essere portate a conoscenza dell'organo decidente, e dunque non avrebbero potuto dirsi considerate dalla sua pronuncia e coperte dall'eventuale giudicato su di essa formatosi.

Oggi il momento ultimo di contatto tra parti e giudice è segnato dalla udienza di rimessione della causa in decisione di cui all'art. 189 c.p.c. Udienza che si tiene dopo il deposito sia del foglio di precisazione delle conclusioni, che delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (v., anche per ulteriori riflessioni sui limiti cronologici del giudicato, quanto detto al **par. 2, cap. 3, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**).

Una modifica non ‘di rimessa’ interessa invece la misura coercitiva indiretta di carattere (ed applicazione) generalizzata disciplinata dall’**art. 614-bis c.p.c. (v. pp. 72-82, cap. 4, sez. I, Vol. I, Spiegazioni)**.

Come richiesto dalla legge delega n. 206/2021, il D.lgs. n. 149/2022 reca una serie di interventi sull’art. 614-bis, alcuni tesi a precisare quanto già poteva desumersi in via interpretativa; altri invece ad ampliare l’ambito di operatività della misura. Ed è proprio da qui che conviene partire.

Sino ad oggi l’*astreinte* poteva essere pronunciata solo “*con il provvedimento di condanna all’adempimento*” degli obblighi anche fungibili purché diversi dal pagamento di somme (co. 1, art. 614-bis). Di conseguenza, solo il giudice chiamato anzitutto a conoscere (con cognizione piena, o anche in sede cautelare) dell’esistenza del diritto il cui adempimento si voleva così ‘rinforzare’ poteva pronunciare l’*astreinte*.

Oggi non è più così. Il co. 1 dell’art. 614-bis resta immutato, ma v’è un nuovo co. 2 che recita: “*se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza, o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precezto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612 c.p.c.*”.

Con la riforma del 2022, dunque, il potere di pronunciare l’*astreinte* è riconosciuto anche al “*giudice dell’esecuzione*”. Ad un giudice che non è chiamato a conoscere della esistenza del diritto a presidio del cui adempimento spontaneo si chiede l’*astreinte*, e che dunque pronuncerà l’*astreinte* come provvedimento autonomo, non in uno con la condanna all’adempimento dell’obbligo principale cui la misura accede.

Non solo. Se fino ad oggi l’*astreinte* poteva essere pronunciata solo a presidio dell’adempimento di un obbligo consacrato in un provvedimento giurisdizionale, oggi l’*astreinte* potrà essere chiesta e pronunciata a presidio dell’adempimento ‘spontaneo’ di un obbligo derivante da un “*titolo esecutivo diverso da un provvedimento di condanna*”. A che ipotesi si è inteso così fare riferimento? Diremmo al caso in cui il processo esecutivo è stato instaurato in forza di uno dei titoli esecutivi considerati dal n. 3 dell’art. 474, ossia “*gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli*” (ad es. l’atto pubblico di vendita per la obbligazione di rilascio dell’immobile): sono questi gli unici titoli esecutivi diversi da provvedimenti di condanna che consentono di instaurare un processo esecutivo per l’adempimento coatto di uno degli obblighi che, a norma del co. 1 dell’art. 614-bis (invariato), possono essere assistiti da *astreinte*, ossia dare, rilasciare, fare e non fare (v. co. 2 art. 474 c.p.c.).

In definitiva, l’*astreinte*, ancora oggi, può presidiare solo l’adempimento di obblighi anche fungibili diversi dal pagamento di somme. Diversamente da ieri (ossia ante riforma del 2022), l’*astreinte* potrà però essere pronunciata anche dal giudice della esecuzione (non solo dal giudice della cognizione o del cautelare), con un provvedimento che sarà allora autonomo, nel senso che conterrà solo la condanna all’*astreinte* non anche all’adempimento dell’obbligo cui quella accede (questo è un compito che non compete al giudice dell’esecuzione). E ciò in due casi:

(1) quando l’obbligo (diverso dal pagamento di somme di denaro) per il quale la parte notifica precezto, è contenuto in un provvedimento di condanna, reso però all’esito di un giudizio nel quale l’*astreinte* “*non è stata richiesta*” (se invece la richiesta fosse stata svolta, ed ivi rigettata, non potrà essere ammissibilmente reiterata avanti al giudice della esecuzione: andrà impugnato, con il gravame ordinario, il rigetto);

(2) quando l'obbligo (diverso dal pagamento di somme di denaro) per il quale la parte notifica preceitto, è contenuto in un titolo esecutivo *“diverso da un provvedimento di condanna”*, e dunque un titolo esecutivo stragiudiziale di cui al n. 3, co. 1, art. 474 c.p.c.

La previsione del potere di pronunciare l'*astreinte* in capo al giudice della esecuzione può risultare suadente: se l'effetto incentivante funziona, si potrebbe financo evitare la instaurazione del processo esecutivo (l'*astreinte* può essere richiesta solo dopo aver notificato il preceitto, che è atto prodromico del processo esecutivo) e comunque la sua prosecuzione. Vi sono però alcuni profili problematici.

Un primo problema discende dall'assenza di meccanismo per 'legare' l'efficacia della *astreinte* così pronunciata allo specifico processo esecutivo. L'*astreinte* può essere chiesta, con ricorso, dopo la notifica del preceitto: che ne sarà dell'*astreinte* pronunciata se poi il creditore non darà ulteriore impulso al processo esecutivo? O ancora, cosa accadrà di quella *astreinte* se il processo esecutivo dovesse estinguersi *ex art. 629 c.p.c.*? O se il provvedimento che reca l'obbligo al presidio del cui adempimento viene pronunciata la *astreinte* venga poi, nelle fasi di gravame, riformato o cassato?

Una possibile soluzione è considerare anche l'*astreinte* pronunciata dal giudice della esecuzione come atto esecutivo, destinato – in tutti quei casi – alla caducazione (ma resterà comunque il problema delle eventuali somme maturate *medio tempore*).

Altra questione dubbia è come vada attivato il contraddittorio del debitore. Forse in tal senso va letto il riferimento all'operare, ove possibile, dell'art. 612 c.p.c., ed in particolare allora del suo co. 2, che prevede che il giudice dell'esecuzione debba provvedere (nel caso disciplinato dall'art. 612 c.p.c. a determinare le modalità dell'esecuzione dell'obbligo di fare o non fare) *“sentita la parte obbligata”*.

Ancora: ci si dovrà interrogare su come si potrà impugnare il provvedimento (ordinanza?) con cui il giudice della esecuzione pronuncia la *astreinte* (o anche rigetta la richiesta). Oppure nei casi (patologici) in cui il giudice della esecuzione pronunci una *astreinte* per rafforzare l'adempimento di un obbligo di pagamento di somme; o quando la misura era stata chiesta e la richiesta rigettata in sede di cognizione.

Il rimedio pare essere quello previsto contro la ordinanza *ex art. 612 c.p.c.*, della opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*

L'operare anche di questa *astreinte* determinerà il sorgere, in capo al creditore, di un diritto di credito che potrà essere portato ad esecuzione con le forme della espropriazione forzata, e dare così luogo ad un nuovo processo esecutivo. Ma fino a quando l'*astreinte* potrà operare (in disparte il già affacciato dubbio per il caso in cui il creditore, ottenuta la pronuncia della misura, non coltivi/lasci estinguere il processo esecutivo)?

Il termine ultimo di efficacia di questa *astreinte* comminata dal giudice della esecuzione coinciderà con l'ultimo momento in cui il debitore potrà spontaneamente adempire l'obbligo. Ossia fino a che non sia iniziata l'attività sostitutiva del terzo, nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare (art. 612); oppure fino a che non vi sia l'immissione ufficiosa nell'immobile (per l'esecuzione forzata dell'obbligo di rilascio: art. 608), o l'apprensione della cosa mobile da parte dell'ufficiale giudiziale (per l'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna: art. 606 c.p.c.). Volta che il processo esecutivo pendente sia giunto ad un punto tale per cui l'adempimento spontaneo non è più possibile, anche la misura coercitiva indiretta perderà di effetto.

Le altre modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 all'art. 614-bis sono più minute e recepiscono suggerimenti già avanzati in dottrina. Si è previsto espressamente che il giudice, nel comminare la misura coercitiva indiretta, debba indicare il momento a partire dal quale questa

avrà effetto (subito, o dopo un certo lasso di tempo dalla pronuncia del provvedimento di condanna cui accede), e possa anche fissare il termine ultimo di efficacia (v., su questi profili, quanto già detto nelle *Spiegazioni*).

Nel quantificare la misura poi, il giudice dovrà altresì tenere conto “*del vantaggio per l’obbligo derivante dall’inadempimento*”: si tratta di una formula che consente di parametrare l’ammontare della misura (per renderla il più possibile utile) all’utilità che al debitore inadempiente deriva dal suo inadempimento (si pensi alla violazione dell’inibitoria nella vendita di merce contraffatta: qui il vantaggio per il debitore inadempiente è dato dagli importi ottenuti dalla vendita posta in essere in violazione dell’obbligo di astensione).

Nemmeno in questa occasione, il Legislatore ha invece reputato utile intervenire per colmare la lacuna da più parti segnalata circa le modalità di liquidazione del credito da *astreinte*, che resta affidata in prima battuta al creditore, e che solo potrà alimentare opposizioni alla esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* instaurate dal debitore che voglia contestare quella autoliquidazione, nell’ambito del processo esecutivo instaurato dal creditore per l’esecuzione forzata del credito da *astreinte*.

Sezione II

REALIZZAZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI NEI LIBRI III E IV DEL CODICE

1. Le novità in tema di provvedimenti decisorii inidonei al giudicato (le nuove ordinanze ex artt. 183-ter e 183-quater) e giudizio cautelare

1. Le nuove ordinanze di accoglimento o rigetto della domanda inidonee al giudicato ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. (p. 204, cap. 1, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*). – 2. Le modifiche alla disciplina del procedimento cautelare uniforme: il raccordo con la neo-introdotta possibilità di pronuncia di provvedimenti cautelari da parte degli arbitri rituali (pp. 243-244, cap. 4, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*) e le nuove modalità della dichiarazione di inefficacia della misura ex art. 669-novies (p. 250, cap. 4, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*).



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nei capp. 1 e 4, sez. II, Tomo I delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. Le nuove ordinanze di accoglimento o rigetto della domanda inidonee al giudicato ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. (p. 204, cap. 1, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*)

Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto, agli artt. 183-ter e 183-quater, la possibilità per il giudice (al ricorrere dell'istanza di parte) di pronunciare due ordinanze di accoglimento o rigetto della domanda, capaci di chiudere il giudizio, ma inidonee al giudicato.

Non ancora nel campo della tutela sommaria (i presupposti per la pronuncia di queste ordinanze sono in realtà la manifesta fondatezza o infondatezza, anche per ragioni di rito, della domanda), e ne trattiamo in coda all'analisi delle tre ordinanze ex artt. 186-bis, -ter e -quater (esse si a cognizione sommaria, perché incompleta), poiché con esse le nuove ordinanze ex artt. 183-ter e -quater condividono alcuni caratteri: l'inidoneità al giudicato, ma anche l'impossibilità di proporre una opposizione di merito ex art. 615 c.p.c. nell'ambito del processo esecutivo instaurato in forza di tali provvedimenti (sul che v., per le ordinanze ex artt. 186-bis, -ter e -quater, pp. 338-339, cap. 9, sez. II, Vol. I *Spiegazioni*).

Vediamo un po' più da vicino come operano queste due ordinanze.

L'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183-ter potrà essere pronunciata (solo su istanza di parte, da proporsi *“nel corso del giudizio di primo grado”*), quando *“i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate”*: si tratta dunque di una ordinanza che si basa su una valutazione di fondatezza della domanda.

L'ordinanza di rigetto ex art. 183-quater può invece essere pronunciata in tre ipotesi: se la domanda è manifestamente infondata; oppure se ricorre un vizio della *editio actionis* dato dalla incertezza del *petitum* o della *causa petendi* e, pur essendo stata data all'attore la possibilità di sanare tale vizio, la sanatoria non sia intervenuta. Anche questa ordinanza può essere pronunciata solo su istanza di parte (che sarà il convenuto qui), e *“nel corso del giudizio di primo grado, all'esito della udienza di cui all'articolo 183”*: non è chiaro se così il Legislatore abbia inteso porre un termine ultimo per la pronuncia dell'ordinanza (sino, ma non oltre, la udienza);

o invece un termine dilatorio per la sua pronuncia (non prima della udienza).

In disparte questi presupposti (che ovviamente divergono), per larghi tratti la disciplina delle due ordinanze è sovrapponibile.

Si tratta infatti di provvedimenti che possono essere pronunciati solo dal tribunale (in composizione monocratica o anche collegiale), in liti aventi ad oggetto diritti disponibili, e solo se su istanza di parte (a seconda dei casi, attore o convenuto). La loro peculiarità sta nella efficacia dell'accertamento sotteso a tali ordinanze: sia l'ordinanza di accoglimento della domanda che quella di suo rigetto “non acqui[stano mai, nemmeno ove non impugnate o per il caso in cui la impugnazione sia stata rigettata] efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 del codice civile, né la [loro]autorità può essere invocata in altri processi”: così il co. 3 sia dell'art. 183-*ter* che 183-*quater*. L'ordinanza *ex art. 183-ter*, di accoglimento, preclude per noi, al pari di quelle *ex art. 186-bis* e ss., l'opposizione per ragioni di merito, *ex art. 615 c.p.c.*, alla esecuzione iniziata in forza dell'ordinanza, ma non esclude che il soccombente possa agire in giudizio in accertamento negativo dell'esistenza del diritto così riconosciuto alla controparte e in restituzione di quanto prestato in adempimento all'ordinanza. Del pari, l'ordinanza di rigetto *ex art. 183-quater*, non esclude la riproponibilità della domanda ad opera dell'attore.

L'inidoneità al giudicato sostanziale, e così alla produzione degli effetti preclusivo-negativi e positivo-conformativi, rende tali provvedimenti assai probabilmente poco attraenti tanto per la parte che voglia vedersi definitivamente riconosciuto il diritto azionato, quanto per la parte che voglia definitivamente veder accertata l'insussistenza del diritto azionato dall'avversario. D'altro canto, la parte che richiede la pronuncia dell'ordinanza può lucrare utili effetti: anzitutto sottrarsi ad un lungo giudizio. Tanto l'ordinanza che accoglie la domanda quanto quella che la rigetta sono infatti impugnabili solo con il reclamo *ex art. 669-terdecies* (così i commi 2 di entrambi gli articoli). Potrebbe inoltre contare sul disincentivo alla riproposizione della domanda (nel caso di ordinanza di rigetto) /proposizione della domanda di accertamento negativo del diritto (nel caso di ordinanza di accoglimento) derivante dalla valutazione di manifesta infondatezza/fondatezza; inoltre, l'ordinanza di accoglimento è titolo esecutivo e consente così la esecuzione forzata dell'obbligo oggetto della domanda così accolta. Si tratta tuttavia, va pur detto, di benefici che non paiono realmente compensare il rischio di nuovi giudizi sulla medesima *res*.

2. Le modifiche alla disciplina del procedimento cautelare uniforme: il raccordo con la neo-introdotta possibilità di pronuncia di provvedimenti cautelari da parte degli arbitri rituali (pp. 243-244, cap. 4, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*) e le nuove modalità della dichiarazione di inefficacia della misura *ex art. 669-novies* (p. 250, cap. 4, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*)

Il Legislatore della riforma ha riconosciuto la possibilità per le parti di conferire agli arbitri anche poteri cautelari (v. **par. 2, cap. 2, sez. III di questa appendice di aggiornamento**). Di conseguenza è intervenuto sull'art. 669-*quinquies* (che disciplina la competenza cautelare dell'A.g.o. nell'ipotesi di devoluzione arbitrale della lite), per chiarire che la norma troverà applicazione nel caso di devoluzione della lite ad arbitri rituali solo se le parti non abbiano previsto poteri cautelari in capo agli arbitri.

Accanto a questa modifica di mero adeguamento, il d.lgs. n. 149/2022 è intervenuto anche sulla disciplina della dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per il caso in cui

non sia stato tempestivamente introdotto il successivo giudizio di merito, o questo si sia estinto (ovviamente quando la introduzione del giudizio di merito è necessaria in vista della efficacia della misura: art. 669-*octies*): art. 669-*novies*.

Oggi l'inefficacia della misura cautelare in queste ipotesi andrà pronunciata dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, con ordinanza, a prescindere dal fatto che vi sia o meno contestazione sulla tardiva instaurazione/successiva estinzione del giudizio di merito. Viene così meno la concorrente previsione del co. 2 dell'art. 669-*novies*, che voleva che, per il caso di contestazione, l'ufficio giudiziario cui apparteneva il giudice che ha pronunciato la misura pronunciasse al riguardo sentenza (appellabile dunque).

2. Le novità della riforma sul processo esecutivo

1. La fase introduttiva: il venir meno della spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo *ex art. 475 c.p.c.* ([p. 277, cap. 6, e p. 282, cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#)) e il venir meno della autorizzazione del presidente del tribunale per procedere con la ricerca telematica dei beni da pignorare ([p. 288 e ss., cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#)). – 2. Le novità in tema di delega alle operazioni di vendita mobiliare o immobiliare ([pp. 308 e 311, cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#)) e di custodia dell’immobile ([p. 309, cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#)). – 3. La nuova possibilità di “*vendita diretta dell’immobile pignorato*” su istanza del debitore *ex art. 568-bis* ([p. 310, cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#))



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nei capp. 6 e 7, sez. II, Tomo I delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l’ordine espositivo

1. La fase introduttiva: il venir meno della spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo *ex art. 475 c.p.c.* ([p. 277, cap. 6, e p. 282, cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#)) e il venir meno della autorizzazione del presidente del tribunale per procedere con la ricerca telematica dei beni da pignorare ([p. 288 e ss., cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#))

Con il d.lgs. n. 149/2022 è venuta meno la necessità della c.d. spedizione in forma esecutiva del titolo (ossia la necessità per il creditore procedente, in vista della notifica del t.e. e del preceppo, di ottenere il rilascio di copia conforme del titolo esecutivo con apposizione della formula esecutiva), sino a ieri necessaria per quei titoli esecutivi il cui originale era conservato in altri luoghi (ad es. la sentenza, ma anche l’atto pubblico, etc.). L’art. 475 c.p.c. prevede oggi che sia sufficiente che la copia dell’atto o del provvedimento che si vuole usare come titolo esecutivo sia dichiarata (dall’avvocato) conforme all’originale (e v. gli artt. 196-*octies* e ss. delle disp. att. c.p.c. per i poteri di certificazione di conformità all’originale riconosciuti al difensore in relazione ad atti e provvedimenti: v. **par. 1, cap. 9, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**).

Altra novità della riforma del 2022 riguarda la disciplina della “*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*” (art. 492-bis c.p.c.: v. [p. 288 e ss., cap. 7, sez. II, Vol. I, Spiegazioni](#)): il Legislatore è infatti intervenuto su questa possibilità (introdotta a sua volta nel 2014), eliminando la necessità che la ricerca telematica sia preventivamente autorizzata dal presidente del tribunale. La ricerca telematica dunque diviene una delle modalità per ricercare beni da pignorare cui l’ufficiale giudiziario può ricorrere su semplice istanza del creditore procedente.

2. Le novità in tema di delega alle operazioni di vendita mobiliare o immobiliare (pp. 308 e 311, cap. 7, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*) e di custodia dell’immobile (p. 309, cap. 7, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*)

Pure la disciplina della delega delle operazioni di vendita immobiliare (art. 591-bis: v. **p. 311, cap. 7, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni***) è stata modificata, in uno con la disciplina delle modalità di risoluzione di eventuali controversie relative all’operato del professionista delegato, tanto in ipotesi di delega delle operazioni di vendita mobiliare (art. 534-ter: v. **p. 308, cap. 7, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni***) che immobiliare (art. 591-ter).

Resta ferma la possibilità per il professionista delegato o il commissario di rivolgersi al giudice dell’esecuzione per il caso in cui insorgano difficoltà nelle operazioni di vendita; così come resta fermo che il giudice dell’esecuzione provvede con decreto. Tuttavia, viene meno il riferimento alla possibilità di reclamo avverso tale decreto, che parrebbe così non più impugnabile.

Lo strumento per reagire agli atti del professionista delegato o del commissario si conferma invece essere quello del reclamo al giudice della esecuzione, nel termine di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza (termine introdotto dalla riforma del 2022). Di nuovo v’è che l’ordinanza con cui il g.e. decide sul reclamo è passibile di opposizione agli atti, *ex art. 617 c.p.c.* (mentre prima della novella del 2022 nessun rimedio era previsto).

In definitiva il d.lgs. n. 149/2022 ha eliminato la possibilità di impugnare il decreto del giudice delegato reso a risoluzione delle difficoltà riscontrate dal professionista delegato, ed ha invece reso impugnabile (con la opposizione agli atti) l’ordinanza del g.e. resa sul reclamo avverso gli atti di quel professionista.

Modifiche sono state apportate anche alla disciplina della custodia dell’immobile pignorato: resta ferma la disciplina di favore tesa a tutelare (sino alla vendita) il diritto di abitazione del debitore esecutato (art. 560: v. **p. 309, cap. 7, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni***). Di nuovo v’è però che la ipotesi in cui il debitore esecutando resta custode dell’immobile dovrebbe divenire residuale. È infatti previsto, dall’art. 559 come modificato, che il debitore – costituito custode all’atto del pignoramento – venga di regola sostituito in tale ruolo con uno dei soggetti iscritti nell’elenco disciplinato dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. (ossia l’*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). La sostituzione dovrebbe avvenire sempre, come regola generale, salvo che il g.e. reputi che tale sostituzione “*non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita*”, nel qual caso resterà custode il debitore pignorato.

3. La nuova possibilità di “*vendita diretta dell’immobile pignorato*” su istanza del debitore *ex art. 568-bis* (p. 310, cap. 7, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni*)

La riforma del 2022, accanto alle modalità della vendita immobiliare già studiate nelle *Spiegazioni* (con o senza incanto: v. **p. 309, cap. 7, sez. II, Vol. I, *Spiegazioni***), ha introdotto la possibilità che l’immobile venga venduto in via diretta ad un soggetto selezionato dal debitore. Di ciò si occupano gli artt. 568-bis e 569-bis.

Il primo sancisce appunto che il debitore può chiedere che si provveda ad una vendita diretta dell’immobile pignorato ad un terzo, purché l’offerta da parte del terzo non sia inferiore al valore del bene come stimato dall’esperto nella relazione prevista dall’art. 173-bis, disp. att. c.p.c. e sia accompagnata da una cauzione pari almeno ad 1/10 del prezzo.

A questo punto il giudice dell'esecuzione ha una alternativa (art. 569-*bis*): se l'offerta è inferiore al prezzo base che il giudice dell'esecuzione fissa *ex art. 568 c.p.c.* (in vista della vendita forzata), egli deve consentire al terzo di integrarla. Se il terzo non lo fa, si procede con la vendita forzata nei modi studiati; se invece lo fa (o se il prezzo offerto è già uguale o maggiore del valore stimato *ex art. 568 c.p.c.*), il giudice deve valutare se v'è o meno opposizione all'aggiudicazione in via diretta da parte di un creditore titolato o di uno dei creditori intervenuti *ex art. 498 c.p.c.*

Se nessuno fa opposizione, il giudice procede all'aggiudicazione dell'immobile al terzo. Se invece viene proposta opposizione (ed è da proporre entro la udienza fissata per la comparizione delle parti e dei creditori intervenuti *ex art. 569 c.p.c.*, prodromica alla vendita forzata), il g.e. deve assegnare termine per consentire la presentazione di ulteriori proposte, ed aggiudicare poi l'immobile al migliore tra gli offerenti.

Sezione III

LA DECISIONE DI MERITO E LE SUE CONDIZIONI

1. Le modifiche alla disciplina delle singole condizioni di decidibilità della causa nel merito

1. La estensione (incostituzionale?) della disciplina della sanatoria della procura nulla *ex art. 182 c.p.c.* alle ipotesi di procura inesistente ([p. 366, cap. 1, sez. III, Vol. I, Spiegazioni](#)). – 2. La riformulazione dell’art. 37 c.p.c., infine adeguato al diritto vivente ([pp. 390-391, cap. 2, sez. III, Vol. I, Spiegazioni](#)). – 3. Le modifiche in tema di competenza ([pp. 406 e 413, cap. 3, sez. III, Vol. I, Spiegazioni](#)). – 4. Il rito applicabile al riconoscimento e all’attuazione di sentenze straniere *ex art. 67 l. n. 218/1995*, ed al riconoscimento, esecutività e diniego del riconoscimento o dell’esecuzione delle decisioni *“emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea in conformità al diritto eurocomunitario”* ([pp. 456-463, cap. 4, sez. III, Vol. I, Spiegazioni](#))



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nei capp. 1, 2, 3, 4 e 5, sez. III, Tomo I delle Spiegazioni di diritto processuale civile, seguendone l’ordine espansivo

1. La estensione (incostituzionale?) della disciplina della sanatoria della procura nulla *ex art. 182 c.p.c.* alle ipotesi di procura inesistente ([p. 366, cap. 1, sez. III, Vol. I, Spiegazioni](#))

La legge delega n. 206 del 2021 non prevedeva alcun intervento sull’art. 182 c.p.c., che abbiamo visto riguardare le modalità di sanatoria del difetto di autorizzazione, assistenza o rappresentanza, e del vizio della procura alle liti. Ciononostante il d.lgs. n. 149/2022 è ugualmente intervento sulla previsione, per prendere posizione su di un profilo effettivamente oggetto di dibattito in dottrina e di soluzioni differenziate in giurisprudenza (l’esistenza di un dubbio interpretativo, tuttavia, non esclude la incostituzionalità della previsione per eccesso di delega, *ex art. 76 Cost.*).

Il tema è quello dell’operare dell’art. 182 c.p.c. anche nelle ipotesi in cui la procura alle liti risulti non conferita (e non solo viziata). Che l’inesistenza della procura alle liti potesse essere sanata retroattivamente in grazia del meccanismo delineato dall’art. 182 c.p.c. (concessione di un termine da parte del giudice per il conferimento della procura mancante), era quesito variamente risolto in dottrina ed in giurisprudenza: per alcuni la inesistenza, al pari della nullità, sarebbe risultata sanabile, per altri no (e quest’ultima era per noi pure la soluzione da preferire, per le ragioni ampiamente discusse nelle *Spiegazioni*). In tale ultimo senso avevano anche, persuasivamente, concluso assai di recente le sezioni unite (sent. n. 37434 del 21 dicembre 2022), chiarendo che il caso della procura inesistente si poneva al di fuori dell’ambito di operatività della sanatoria *ex art. 182 c.p.c.*

Di diverso avviso il legislatore delegato, che ha invece riformulato il co. 2 dell’art. 182 c.p.c. nel seguente modo: *“quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità ...”*. L’attuale

formulazione (oltre ad esporsi ai dubbi di costituzionalità per eccesso di delega) appare comunque poco accurata: per come (ri)scritta sembra che gli unici vizi sanabili riguardino la procura: mancanza o nullità (i difetti di rappresentanza, assistenza e autorizzazione, cioè, sembrano rilevare solo perché danno luogo ad ipotesi di nullità della procura, e non come autonomi vizi da sanare).

2. La riformulazione dell'art. 37 c.p.c., infine adeguato al diritto vivente (pp. 390-391, cap. 2, sez. III, Vol. I, *Spiegazioni*)

L'art. 37, sul rilievo del difetto di giurisdizione, è stato riscritto per adeguarne il testo alla lettura che da più di dieci anni ne dava il diritto vivente.

Oggi anche la norma dice che il difetto di giurisdizione del giudice civile nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali (c.d. difetto relativo di giurisdizione) è rilevabile d'ufficio per tutto – ma solo – il corso del giudizio di I grado. In fase di gravame del difetto di giurisdizione del giudice adito si potrà discutere solo se vi sia apposito motivo di gravame ad opera della parte (anche quando nulla venga detto sul punto nel provvedimento impugnato).

Con l'ulteriore specificazione (anch'essa comunque già puntualizzata dalla giurisprudenza di legittimità e conseguenza del sistema: sez. un. n. 21260 del 20 ottobre 2016) per cui il motivo di gravame con il quale ci si duole della carenza di giurisdizione del giudice adito potrà ammissibilmente provenire dal solo convenuto, e non anche dall'attore (perché egli sul punto non è soccombente, visto che con la sua domanda postula proprio che il giudice da lui adito possa decidere il merito e dunque abbia anche giurisdizione al riguardo: v. *amplius par. 1, cap. 1, sez. VII, di questa appendice di aggiornamento*).

3. Le modifiche in tema di competenza (pp. 406 e 413, cap. 3, sez. III, Vol. I, *Spiegazioni*)

La riforma del 2022 è intervenuta anche sulla competenza del giudice di pace, per innalzarne le soglie di valore (art. 7, co. 1 e 2): per le cause relative a beni mobili, il giudice di pace è oggi competente se il valore non supera i 10 mila euro (sino ad oggi erano 5 mila euro). Per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il valore della controversia non dovrà eccedere i 25 mila euro (non più 20 mila).

Quanto all'eccezione di incompetenza, l'art. 38 c.p.c. non muta, ma viene modificato il termine per il deposito tempestivo della comparsa di costituzione e risposta che deve ospitare a pena di decadenza tale eccezione del convenuto (v. **par. 1, cap. 1, sez. VI, di questa appendice di aggiornamento**). La comparsa infatti andrà depositata non più 20, ma 70 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Resta invece confermato che è l'udienza *ex art. 183 c.p.c.* il termine ultimo per il giudice per rilevare (non anche decidere) la questione della sua possibile incompetenza (art. 38 c.p.c.).

4. Il rito applicabile al riconoscimento e all'attuazione di sentenze straniere *ex art. 67 l. n. 218/1995, ed al riconoscimento, esecutività e diniego del riconoscimento o dell'esecuzione delle decisioni “emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformità al diritto eurocomunitario” (pp. 456-463, cap. 4, sez. III, Vol. I, Spiegazioni)*

Nello studiare il procedimento per il riconoscimento e l'attuazione di sentenze straniere *ex art. 67, l. n. 218/1995 (p. 456, cap. 4, sez. III, Vol. I, Spiegazioni)*, si è detto che il d.lgs. n. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti (su cui v. **cap. 11, sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**) ha assoggettato queste controversie al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. (art. 30, d.lgs. n. 150/2011).

La riforma del 2022 ha abrogato il rito sommario di cognizione, sostituendolo con il procedimento semplificato di cognizione (su cui v. **cap. 5, sez. VI, di questa appendice di aggiornamento**). Ed ha poi altresì previsto che ogni riferimento svolto nel d.lgs. n. 150/2011 al rito sommario di cognizione dovesse essere sostituito con il richiamo al procedimento semplificato di cognizione *ex artt. 281-decies* e ss. Dopo la riforma del 2022, quindi, le controversie considerate dall'art. 67 l. n. 218/1995 sono trattate con questo rito semplificato di cognizione.

Il procedimento semplificato di cognizione *ex artt. 281-decies* e ss. c.p.c. (nella sua versione ad applicazione necessaria del d.lgs. n. 150/2011) si applica anche alle controversie relative al riconoscimento, esecutività e diniego del riconoscimento o dell'esecuzione delle decisioni *“emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformità al diritto eurocomunitario” (pp. 457-463, cap. 4, sez. III, Vol. I, Spiegazioni)*.

Il d.lgs. n. 149/2022 ha infatti inserito un nuovo articolo nel d.lgs. n. 150/2011, l'art. 30-bis, il quale disciplina anzitutto il procedimento per il riconoscimento e l'*exequatur* di decisioni di giudici di Stati membri rese in materie cui si applicano il Reg. 2201/2003, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale; il Reg. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari; il Reg. 1103/2016 e il Reg. 1104/2016, in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate; ed il Reg. 650/2012, in materia di successioni.

L'art. 30-bis prevede che il procedimento da seguire sia quello bifasico già descritto nelle *Spiegazioni*: la fase *inaudita altera parte* si svolge in camera di consiglio, mentre quella successiva, eventuale, a cognizione piena, verrà instaurata su iniziativa del soccombente, che dovrà farlo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto che chiude la prima fase, e nelle forme del rito semplificato di cui agli artt. 281-decies e ss. (art. 30-bis, co. 1-2, d.lgs. n. 150/2011).

Sempre con il rito semplificato verranno trattate le domande tese al diniego del riconoscimento delle decisioni dei giudici degli Stati membri emesse in una delle materie considerate dai regolamenti sopra indicati (art. 30-bis, co. 3, d.lgs. n. 150/2011), così come le domande di diniego del riconoscimento e della esecuzione delle decisioni dei giudici degli Stati membri emesse in materie regolate dal Reg. 1215/2015 (sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale); il Reg. 606/2013, sulle misure di protezione in materia civile; il Reg. 848/2015, sulle procedure di insolvenza e n. 1111/2019 (il nuovo regolamento in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale).

La competenza, in tutti questi casi, resta della Corte di Appello, che pronuncerà sentenza ricorribile per cassazione *“per i motivi previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile”* (art. 30-bis, co. 6, d.lgs. n. 150/2011).

2. L'arbitrato rituale nel d.lgs. n. 149 del 2022

1. I rapporti tra arbitrato rituale e processo ordinario: la nuova disciplina della *translatio iudicii* (p. 535 e ss., cap. 7, sez. III, Vol. I, *Spiegazioni*). – 2. ... il riconoscimento di (eventuali) poteri cautelari agli arbitri (p. 536, cap. 7, sez. III, Vol. I, *Spiegazioni*). – 3. La nuova ipotesi di decadenza dell'arbitro (per mancata *disclosure*) ed i suoi rapporti con la ricusazione (p. 616, cap. 1, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*)



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 7, sez. III, Tomo I delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. I rapporti tra arbitrato rituale e processo ordinario: la nuova disciplina della *translatio iudicii* (p. 535 e ss., cap. 7, sez. III, Vol. I, *Spiegazioni*)

La Riforma del 2022 reca non marginali interventi in tema di arbitrato (rituale), specie per quanto attiene ai rapporti con l'A.g.o. ed il processo ordinario.

Una prima novità riguarda la introduzione di una apposita disciplina della *translatio iudicii* giudici togati-arbitri e arbitri-giudici togati. Si è visto infatti che nel 2013 la Consulta, con la sentenza n. 223, ha dichiarato incostituzionale l'art. 819-ter, nella parte in cui escludeva l'operare, nei rapporti tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario, dell'art. 50 c.p.c. Quella norma che sancisce che il giudice che si dichiara incompetente deve indicare il giudice reputato tale, avanti al quale le parti, se vorranno, potranno proseguire il giudizio già pendente.

Il Legislatore della riforma ha reputato utile dettare una apposita disciplina di questa *translatio* giudici-arbitri/arbitri-giudici, di cui si occupa il nuovo art. 819-quater, rubricato *Riassunzione della causa* (forse proprio per ciò è rimasto, nell'art. 819-ter, co. 2, c.p.c., il riferimento, tra le norme non applicabili ai rapporti A.g.o.-arbitri, all'art. 50 c.p.c., pur se dichiarato incostituzionale dalla Consulta già due lustri fa).

Il co. 1 dell'art. 819-quater si occupa della *translatio* giudice togato-arbitri.

Nel caso in cui il giudice togato si sia riconosciuto incompetente in ragione della devoluzione arbitrale della lite (eccezione di incompetenza, questa, in senso stretto: art. 819-ter, come si ricorderà), il giudizio potrà “*continua[re]*” avanti agli arbitri se la parte interessata provveda a norma dell'art. 810 c.p.c., ossia proponendo la domanda arbitrale e dunque notificando alla controparte l'atto di nomina del proprio arbitro, con l'invito alla controparte a nominare il proprio, e con la enucleazione dei relativi quesiti (i quesiti, affinché si abbia prosecuzione dello stesso processo e non instaurazione di un giudizio *ex novo*, corrisponderanno alle domande già proposte avanti al giudice ordinario). La proposizione della domanda di arbitrato dovrà avvenire entro “*il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento*” di competenza (il momento del passaggio in giudicato dell'ordinanza resa dalla S.C. sul regolamento di

competenza coincide con il deposito della stessa, come per tutti i provvedimenti della S.C.).

Poiché si tratta di riassunzione del medesimo processo, giustamente il co. 4 chiarisce che la tardiva riassunzione (oltre il termine di tre mesi) determina l'estinzione del giudizio così tardivamente riassunto: estinzione che opererà e potrà essere rilevata d'ufficio (co. 4 art. 307, c.p.c., espressamente richiamato), ed i cui effetti sono quelli dell'art. 310 c.p.c. (esso pure espressamente richiamato).

Meccanismo analogo vale per il caso in cui siano gli arbitri originariamente aditi a non essere competenti (perché la lite non è devoluta alla cognizione arbitrale). Il co. 2 dell'art. 819-*quater* sancisce infatti che il giudizio può proseguire avanti alla A.g.o. se riassunto (con atto il cui contenuto è quello dell'art. 125 disp. att. c.p.c., che vale per ogni ipotesi di riassunzione salvo diversamente disposto) entro il termine di tre mesi, il quale però decorre o dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza (il termine per impugnare il lodo è di 90 giorni dalla sua notifica, o 6 mesi dalla sua comunicazione alle parti: art. 828 c.p.c.), oppure *“dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione”*.

Questo inciso è destinato a creare non pochi problemi: cosa si dovrà intendere per provvedimento che *“definisce la sua impugnazione”*? Anche la sentenza della Corte di Appello resa sulla impugnazione per nullità *ex art. 819 c.p.c.* potrebbe considerarsi provvedimento che definisce l'impugnazione per nullità del lodo. Tutto dipende dal se questa sentenza verrà o meno fatta oggetto di ricorso per cassazione. Senonché nel termine che l'art. 819-*quater*, co. 2, c.p.c. addita (tre mesi dal deposito) ancora potrebbe non sapersi se quella sentenza della Corte di Appello verrà o meno fatta oggetto di ricorso per cassazione. Infatti, per le sentenze di appello (e dunque anche quelle rese *ex art. 829 c.p.c.*) sono due i termini di impugnazione: quello breve, eventuale, di 60 giorni dalla loro notificazione ad opera della parte (che potrebbe anche mancare); e quello lungo, che decorre dalla loro pubblicazione, che è però di *6 mesi, non 3*.

Ed allora, onde evitare estinzioni del processo per tardiva riassunzione (il co. 4 dell'art. 819-*quater* che abbiamo visto opera anche nel caso di *translatio* arbitri-giudici togati), la parte interessata alla prosecuzione avanti al giudice togato dovrà provvedervi entro tre mesi: (1) dal passaggio in giudicato del lodo di incompetenza, non impugnato (90 gg dalla notifica o 6 mesi dalla sua comunicazione alle parti: art. 828 c.p.c.); oppure (2) dalla pubblicazione della pronuncia della S.C. resa sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello resa sull'impugnazione del lodo *ex art. 829 c.p.c.*; (3) dalla pubblicazione della pronuncia della Corte di Appello che annulla il lodo per incompetenza degli arbitri (e v. subito oltre per quali motivi tra quelli tassativamente elencati dall'art. 829 c.p.c. ciò potrà avvenire), ancorché sia possibile che il ricorso per cassazione venga proposto successivamente (ossia dopo la riassunzione, purché prima del decorso del termine lungo per impugnare, di 6 mesi dalla pubblicazione).

Quanto ai motivi che potranno dare luogo, nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullità del lodo, alla pronuncia di un provvedimento che potrà aprire la via alla *translatio*, questi saranno il motivo n. 1 del co. 1 dell'art. 829 c.p.c. (che riguarda la invalidità/inesistenza della convenzione arbitrale, che ha come conseguenza la incompetenza degli arbitri); ma pure il n. 4 del co. 1 dell'art. 829 c.p.c., che riguarda l'ipotesi in cui gli arbitri abbiano pronunciato su più domande, alcune delle quali però estranee all'ambito di operatività della convenzione arbitrale (e l'incompetenza si avrà in relazione a quelle domande).

Il co. 3 dell'art. 819-*quater* disciplina la sorte delle prove raccolte dall'arbitro/giudice poi dichiaratosi incompetente: si prevede che nel giudizio riassunto queste assumano valore di (mero) argomento di prova. Soluzione certo non condivisibile, e che si pone in contrasto con il valore riconosciuto alle prove raccolte dal giudice incompetente nel giudizio riassunto *ex*

art. 50 c.p.c. avanti al diverso giudice togato competente; o dal giudice carente di giurisdizione nel giudizio riassunto avanti al plesso giurisdizionalmente competente *ex art. 59, l. n. 69/2009*.

L'art. 819-*quater* c.p.c. non dice nulla sugli effetti della originaria domanda (di arbitrato o giudiziale) per l'ipotesi di (tempestiva) riassunzione del processo. Di ciò si occupa infatti l'art. 816-*bis*.1, di nuova introduzione, rubricato “*Domanda di arbitrato*”, che recita: “*La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale, e li mantiene nei casi previsti dall'art. 819-*quater**”.

L'equiparazione degli effetti sostanziali della domanda di arbitrato alla domanda giudiziale era risultato già acquisito dalla riforma del 1994 (che era a tal fine intervenuta sulle norme del c.c. in tema di effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione: v. **p. 543, cap. 7, sez. III, Vol. I, Spiegazioni**). Si noterà però che l'art. 816-*bis*.1 non fa menzione degli effetti processuali della domanda di arbitrato, primo tra tutti quello della prevenienza. Non si tratta, crediamo, di una mera dimenticanza, ma della conseguenza della impostazione delle c.d. vie parallele: ancora oggi il legislatore ha impostato i rapporti arbitrato rituale-giudizio togato in termini di (almeno iniziale) irrilevanza ed indipendenza reciproca. Senonché la disciplinata *translatio iudicii* impone ormai di affrontare in via diretta tale tema, e decidere come impostare i rapporti tra i due giudizi sin dalla loro instaurazione, e non solo nel momento in cui entrambi rientrano nel circuito del giudizio statale. Di difficile soluzione risulterà così oggi il caso in cui il giudice arbitrale declini la propria competenza a favore di quello togato, avanti a cui il processo sia riassunto, per poi prendere atto della pendenza, avanti al giudice togato, di un processo sul medesimo oggetto: quale giudice togato (quello *post translatio*, che in ipotesi è il giudice togato adito per secondo, ma con un processo incardinato per primo, anche se davanti agli arbitri; o quello adito con domanda giudiziale proposta dopo la domanda di arbitrato, ma prima della riassunzione *ex art. 819-*quater**) dovrà dichiarare la litispendenza *ex art. 39 c.p.c.?*

2. ... il riconoscimento di (eventuali) poteri cautelari agli arbitri (p. 536, cap. 7, sez. III, Vol. I, Spiegazioni)

Agli arbitri non è riconosciuto potere d'imperio: il lodo può recare statuzioni di condanna, che però potranno essere eseguite coattivamente solo volta che si sia ottenuto l'*exequatur* (art. 825 c.p.c.); gli arbitri non possono imporre l'accompagnamento coatto del testimone (al più si può pensare ad un ausilio da parte dell'A.g.o.); etc. Sempre tra le conseguenze della mancanza di imperio in capo agli arbitri si annoverava, tradizionalmente, la carentia di poteri cautelari.

Il divieto generalizzato di disporre misure cautelari (art. 818 ante riforma del 2022) non era coessenziale al concetto di arbitrato rituale (come del resto dimostrava la previsione, nel caso di arbitrato societario, della misura cautelare della sospensione della delibera impugnata, la quale però è misura *self executing*, e non richiede quindi di essere potenzialmente coattivamente eseguita).

Ed infatti il d.lgs. n. 149/2022 ha espressamente previsto (nuovo art. 818 c.p.c.) che le parti possano conferire ad arbitri ovviamente rituali, il potere di concedere misure cautelari, purché tale conferimento sia esplicitato nella convenzione arbitrale o “*con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio*”.

Anche in questo caso, una volta pronunciata la misura (che sarà una di quelle già studiate

nella sezione II delle *Spiegazioni*: sequestri e provvedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*), entrerà comunque in gioco l'A.g.o.: tanto il reclamo, quanto la esecuzione della misura, sono infatti devoluti ai giudici statali; non se ne occuperanno gli arbitri.

Partiamo dalla esecuzione della misura cautelare di genesi arbitrale, che non pone soverchi problemi.

L'art. 818-ter chiarisce che per ottenere l'attuazione della misura cautelare di scaturigine arbitrale la parte non dovrà richiederne l'*exequatur* (che l'art. 818-ter non menziona), ma dovrà pur sempre rivolgersi all'A.g.o.: sono i giudici togati (il Tribunale della sede dell'arbitrato) a curare l'attuazione della misura, sempre secondo l'art. 669-*duodecies*, ossia nelle forme della esecuzione forzata dell'obbligo oggetto della condanna cautelare, oppure a norma degli artt. 667 e ss. (sull'attuazione dei sequestri).

Anche il reclamo avverso il provvedimento cautelare pronunciato dagli arbitri (o avverso il provvedimento che nega la richiesta misura) è devoluto all'A.g.o. (nella specie alla Corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato) e si svolge nelle forme previste per il reclamo avverso i provvedimenti cautelari dei giudici togati (art. 818-bis): si applica l'art. 669-*terdecies*, e quindi anzitutto il termine di 15 giorni per la sua proposizione. Fin qui nessun problema. Assai problematica è invece l'avvenuta tipizzazione dei motivi (tassativi) di reclamo, che sono quelli (e solo quelli) deducibili in sede di impugnazione per nullità del lodo (*“contro il provvedimento degli arbitri ... è ammesso reclamo ... per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma ... e per contrarietà all'ordine pubblico”*). Così si irrigidisce troppo un giudizio di revisione di misura interinale che deve essere invece il più duttile possibile, e si rischia di disincentivare il ricorso delle parti al potere cautelare degli arbitri, che va conferito *ex ante*, ossia quando ancora non si sa se e chi potrebbe risultare soccombente e doversi così interfacciare con un reclamo da un lato abnorme, e dall'altro manchevole.

Infatti, l'art. 818 c.p.c. chiarisce che tale scelta conferisce agli arbitri una *“competenza ... esclusiva”*, e quindi esclude l'operare dell'art. 669-*quinquies* (sulla pronuncia di misure cautelari da parte dell'A.g.o. anche nella pendenza del giudizio arbitrale, se manchi la devoluzione ad arbitri di tali poteri). Con la condivisibile precisazione che sino a che l'arbitro o gli arbitri non hanno accettato (anche se il giudizio arbitrale potrebbe già dirsi pendente) resterà ferma la competenza dell'A.g.o.

3. La nuova ipotesi di decadenza dell'arbitro (per mancata *disclosure*) ed i suoi rapporti con la ricusazione (p. 616, cap. 1, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*)

La ricusazione degli arbitri (rituali), disciplinata dall'art. 815 c.p.c., è trattata in uno con la ricusazione del giudice togato, al **cap. 1, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*, spec. p. 616**.

Sulla disciplina della ricusazione degli arbitri la riforma del 2022 è intervenuta aggiungendo un ulteriore motivo (il 6-bis, co. 1, art. 815), per sancire che la ricusazione sarà proponibile *“se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro”*: formula assai generica, che rischia di generare un (inutile) proliferare di procedimenti di ricusazione.

Il d.lgs. n. 149/2022 è però intervenuto anche sull'art. 813 c.p.c., dedicato all'accettazione degli arbitri, aggiungendo un inciso finale al co. 1, del seguente tenore: *“l'accettazione ... è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'art. 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve*

rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis”.

La previsione di un obbligo di *disclosure* dell'arbitro nelle forme della dichiarazione di indipendenza non è una novità, né desta particolari problemi: quasi tutti i regolamenti delle camere arbitrali la prevedono. Più dubbie sono le conseguenze della mancanza o parzialità di tale dichiarazione. Vediamo quali problemi sono destinati a porsi.

Anzitutto la norma dice nulla la accettazione se manca la dichiarazione (perché una dichiarazione, anche solo per dire che non sussistono cause di parzialità, l'art. 813, co. 1, c.p.c. per come formulato la richiede). Ancorché si discuta di nullità, le sue conseguenze sono però quelle di consentire alla parte di far valere la decadenza dell'arbitro *ex art. 813-bis* (che non è stato modificato dalla riforma del 2022, e che disciplina appunto il procedimento attraverso cui far valere la decadenza dell'arbitro dalle sue funzioni, per consentire alla parte la sua sostituzione).

Profilo realmente problematico è però il rapporto tra questa decadenza e la ricusazione: per il caso in cui l'arbitro abbia omesso di dare conto di una circostanza che, secondo la parte, potrebbe esporlo a fondati dubbi di parzialità (e che dunque rientrerebbe nel novero delle circostanze da dichiarare *ex art. 813 c.p.c.*), quale sarà il procedimento da seguire, la ricusazione *ex art. 815 c.p.c.* o la decadenza *ex art. 813-bis c.p.c.*? Anche tenuto conto che entrambe sono soggette al medesimo termine di 10 giorni dalla accettazione (se la circostanza che legittima la ricusazione e non è stata dichiarata dall'arbitro è già nota alla parte), o dalla scoperta della circostanza.

Non pare esserci reale differenza tra le fattispecie che possono sfociare nel procedimento di ricusazione e quelle che potranno consentire di fare valere la decadenza: la scelta pare così rimessa alla parte, anche alla luce delle diverse conseguenze dell'uno e dell'altro procedimento (la ricusazione rende inefficaci gli atti compiuti dall'arbitro ricusato, mentre sono efficaci gli atti compiuti dall'arbitro poi decaduto; l'arbitro decaduto è sostituito, ove manchi l'accordo delle parti, dal presidente del tribunale, non così l'arbitro ricusato). Il rischio è però quello che, nel dubbio, entrambi i procedimenti vengano instaurati (con l'ulteriore problema di quale debba avere la precedenza da parte del presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, cui vanno indirizzate entrambe le istanze).

Sezione IV

L'ORGANO GIUDIZIARIO E GLI ATTI PROCESSUALI

Capitolo Unico. Le novità della riforma del 2022 circa le ipotesi di collegialità del tribunale; le ulteriori conseguenze della lite temeraria e l'elezione della notifica a mezzo pec ad opera dell'avvocato quale strumento generale

1. La riduzione delle ipotesi di collegialità in I grado: le abrogazioni relative all'art. 50-*bis* (in materia successoria, e di società di persone) (p. 609, cap. 1, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*). – 2. La previsione di una pena pecunaria concorrente con le conseguenze risarcitorie della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (p. 650, cap. 3, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*). – 3. Le novità in tema di notifiche: la elezione della notifica via pec ad opera del difensore quale modalità generalizzata di notifica (p. 664 e ss., cap. 5, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*).



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nei capp. 1, 3 e 5 sez. IV, Tomo I delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. La riduzione delle ipotesi di collegialità in I grado: le abrogazioni relative all'art. 50-*bis* (in materia successoria, e di società di persone) (p. 609, cap. 1, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni*)

Il d.lgs. n. 149 del 2022, in ossequio alla legge delega, è intervenuto anche sull'art. 50-*bis* c.p.c., per ridurre i casi di collegialità avanti al Tribunale.

Per effetto della riforma, oggi non sono più a decisione collegiale le liti relative alla impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima (n. 6 co. 1, art. 50-*bis*, abrogato). Si vedrà poi che anche la querela di falso (strumento per far valere la falsità del testamento redatto per atto pubblico) è divenuta procedimento che si svolge avanti al Tribunale in composizione monocratica (mentre prima del 2022 l'art. 225 c.p.c. stabiliva la collegialità: v. cap. 4, par. 1, sez. VI, di questa appendice informatica di aggiornamento).

È stato poi abrogato anche il n. 5 del co. 1 dell'art. 50-*bis*, che prevedeva la collegialità in I grado per le cause di impugnazione delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione, nonché per le cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo. In questo caso l'abrogazione ha un effetto più ridotto di quel che si può credere. Tali liti infatti, ove relative a società di capitali, sono devolute alla cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di imprese (il c.d. Tribunale delle imprese: art. 3, d.lgs. n. 168/2003, e ss. mm., su cui v. cap. 11, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*), le quali giudicano in composizione collegiale ex art. 50-*bis*, co. 1, n. 3, c.p.c.

2. La previsione di una pena pecuniaria concorrente con le conseguenze risarcitorie della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (p. 650, cap. 3, sez. IV, Vol. I, Spiegazioni)

Anche la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è stata incisa dalla riforma del 2022: le ipotesi di responsabilità processuale restano le tre già studiate, sia quanto ai casi considerati (aver agito o resistito in mala fede o colpa grave, co. 1; esecuzione di un provvedimento cautelare od esecuzione forzata o trascrizione di domanda cautelare o di ipoteca per un diritto accertato inesistente: co. 2; condanna ulteriore della parte risultata comunque soccombente e dunque condannata alle spese ex art. 91 c.p.c.: co. 3), sia quanto alla iniziativa per la ulteriore condanna (co. 1 e co. 3 anche d'ufficio; co. 2, solo su istanza di parte).

Viene però previsto che in tutti i casi in cui il giudice si trovi a condannare la parte per responsabilità aggravata a norma di uno dei primi tre commi dell'art. 96 c.p.c., pronunci altresì una ulteriore condanna (che dunque si somma a quella a favore della controparte), a favore dello Stato, ossia della cassa delle ammende. Condanna che non potrà essere inferiore a 500 e superiore a 5.000 euro, e che pare dunque sanzionare la parte per aver impegnato (non solo inutilmente, ma in modo consapevolmente infondato) l'apparato giustizia.

Dalla formulazione del nuovo co. 4 dell'art. 96 c.p.c. non è chiaro (ed è una lacuna grave) se tale condanna ulteriore debba essere pronunciata dal giudice sempre, ogni volta che condanna il soccombente ex art. 96, co. 1-3 (e così parrebbe), o se invece si tratti di un potere, non di un dovere.

3. Le novità in tema di notifiche: la elezione della notifica via pec ad opera del difensore quale modalità generalizzata di notifica (p. 664 e ss., cap. 5, sez. IV, Vol. I, Spiegazioni)

La riforma del 2022 è altresì intervenuta sulla disciplina delle notifiche, per recepire un dato di fatto ormai assodato: nell'assoluta maggioranza dei casi le notifiche possono essere svolte via pec, e dunque dall'avvocato.

L'art. 149-bis c.p.c., sulle *"Notificazioni a mezzo posta elettronica certificate eseguite dall'ufficiale giudiziario"*, detta la regola generale per cui la notificazione va eseguita a mezzo posta elettronica certificata se il destinatario: (a) è un soggetto che deve essere munito di pec o servizio elettronico di recapito (ad es. i professionisti iscritti ad albo: avvocati, ma anche ingegneri etc.); (b) ha eletto domicilio digitale presso una pec (come ad es. fa il cliente con la pec del difensore).

Questo per quanto attiene alle ipotesi in cui la notifica deve avvenire anzitutto a mezzo pec.

L'art. 137 c.p.c., poi, individua i soggetti tenuti a questa notifica a mezzo pec quando la notifica debba essere effettuata a richiesta di parte, e chiarisce che in tutti i casi in cui si deve procedere a mezzo pec (che sono quelli indicati dal co. 1 dell'art. 149-bis), la notifica va svolta dall'avvocato. L'ufficiale giudiziario, dunque, interviene su richiesta dell'avvocato, e solo se: (a) la notifica non deve essere effettuata a mezzo pec (ad es. l'atto di citazione va notificato ad un soggetto che non ha l'obbligo di avere una pec, né ha eletto domicilio digitale); oppure (b) se la notifica, pur da eseguirsi a mezzo pec, è stata inutilmente tentata e per una causa che non dipende dal destinatario (non varrà quindi, ad es., l'evenienza che la pec non venga consegnata perché la casella del destinatario è piena: in questa ipotesi infatti si considererà la notifica comunque avvenuta).

Nei casi in cui la notifica a mezzo pec non sarà possibile, ritorneranno utili le regole sui diversi luoghi (fisici) di notifica analizzate nelle *Spiegazioni*.

Si vedrà poi che il legislatore del 2022, preso atto dell'utilizzo massivo della pec come modalità di notifica, ha anche disciplinato il profilo temporale delle notifiche a mezzo pec, colmando così una lacuna non banale.

All'art. 147 c.p.c. viene ora espressamente chiarito quando la notifica eseguita a mezzo pec deve considerarsi perfezionata. Si era infatti posto il problema se la regola generale del co. 1 dell'art. 147 c.p.c. (per cui le notifiche – evidentemente pensate in presenza – non potevano effettuarsi dopo le 21 e prima delle 7 del mattino), valesse ed eventualmente in che modo e con che conseguenze, anche per le notifiche telematiche.

La questione è definitivamente risolta dall'art. 147 c.p.c., cui la riforma del 2022 aggiunge due commi. Anzitutto (co. 2) si chiarisce che la notifica a mezzo pec può farsi in qualsiasi momento (senza che sorgano problemi di sua validità). Poi però si chiarisce che per il notificante la notifica si ha per perfezionata nel momento in cui è generata dal sistema ricevente la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario quando viene generata la ricevuta di consegna, con la precisazione che se quest'ultima viene generata tra le 21 e le 7 del mattino, per il destinatario la notifica si ha come eseguita alle 7 del mattino.

In definitiva, ogni qualvolta operi il principio di scissione degli effetti della notifica (su cui **v. p. 669, cap. 5, sez. IV, Vol. I, *Spiegazioni***, nonché – per una non condivisibile disapplicazione di questo principio in tema di prevenienza *ex art. 39 c.p.c. – p. 372, nt. 1, cap. 1, sez. III, Vol. I, *Spiegazioni*) il notificante potrà utilmente procedere alla notifica anche dopo le 21, e la notifica sarà in termini se eseguita entro le 23.59 del giorno. Per il destinatario, però, quella notifica avrà effetti solo a partire dal giorno seguente (dalle 7 del mattino in particolare).*

Sezione V

IL PROCESSO COMPLESSO E CON PLURALITÀ DI PARTI

Capitolo Unico. Le novità della riforma del 2022 (relative alle tempistiche della chiamata, della costituzione del terzo e della pronuncia dell'ordine di integrazione/chiamata in causa)

Il legislatore della riforma del 2022 non è intervenuto sulle norme relative ai presupposti ed ai casi di processo complesso e con pluralità di parti (artt. 102-111 e 331-332 c.p.c.), ha invece modificato i tempi delle chiamate in causa e degli interventi, così come della pronuncia degli ordini di integrazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.) o di chiamata (art. 107 c.p.c.) del terzo ad opera del giudice. È questa una conseguenza delle importanti modifiche apportate al giudizio di I grado, su cui v. **capp. 1 e 2, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**.

Più nello specifico, quanto alle *tempistiche dell'intervento volontario di terzi ex art. 105* (v. **pp. 69 e 76 della sez. V, Vol. II, Spiegazioni**), il d.lgs. n. 149/2022 si è limitato a sostituire, all'art. 268 c.p.c., il riferimento alla “precisazione delle conclusioni” come termine ultimo per l'intervento, con “il momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”, fissazione (perché è la fissazione, non l'udienza, cui guarda oggi l'art. 268 c.p.c.) che si colloca subito dopo la chiusura della attività di trattazione o di istruzione, a seconda che quest'ultima sia o meno necessaria. Resta dunque ancora attuale quanto già detto nelle *Spiegazioni*: l'intervento del terzo a questo punto, benché ammissibile, sarebbe controproducente, poiché il terzo “non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte” (co. 2 dell'art. 268, rimasto invariato). E nel momento in cui il giudice fissa la udienza di rimessione in decisione tutte le attività di trattazione ed istruzione saranno precluse.

Ci si può chiedere allora qual è l'ultimo momento *utile* per il terzo per fare intervento in questo nuovo giudizio di I grado post riforma del 2022. Tale momento coincide con il termine per le tre memorie di trattazione che l'art. 171-ter oggi colloca prima (e non dopo, come faceva il co. 6 dell'art. 183 c.p.c.) l'udienza *ex art. 183 c.p.c.*: rispettivamente quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza (v. **parr. 1 e 2, cap. 1, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**). Con il nuovo rito, il terzo che si costituisca dopo tale momento, anche se all'udienza *ex art. 183 c.p.c.*, si vedrà ormai sostanzialmente preclusa ogni attività di trattazione e istruttoria.

Quanto alla *chiamata in causa del terzo ad opera di parte ex art. 269 c.p.c.* (v. **pp. 69 e 76, sez. V, Vol. II, Spiegazioni**), se è il convenuto a voler chiamare in causa il terzo deve dichiarare tale volontà sempre nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. Muta però il termine per il deposito tempestivo: non più 20, ma 70 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Se invece è l'attore a voler chiamare in causa un terzo, dovrà chiedere di essere autorizzato nella prima delle memorie ante udienza disciplinate dall'art. 171-ter, che corrisponde al primo momento utile successivo alla lettura della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, che tale interesse alla chiamata deve aver fatto sorgere (v. **parr. 1 e 2, cap. 1, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**).

Infine, sia l'ordine di integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario preter-

messo (art. 102, co. 2, c.p.c.), sia l'ordine di chiamata in causa del terzo *ex art. 107 c.p.c.*, dovrebbero essere pronunciati dal giudice con il provvedimento che egli è chiamato ad emettere già entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, *ex art. 171-bis*: è però certo che l'ordine di integrazione del contraddittorio potrà essere adottato anche successivamente (v. **parr. 1 e 2, cap. 1, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**). Si può discutere invece se la chiamata in causa del terzo per comunanza di causa *ex art. 107 c.p.c.* sia potere ufficioso sì, ma esercitabile solo entro il momento segnato dall'*art. 171-bis*, o anche dopo.

Sezione VI

IL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO

1. L'introduzione della causa

1. Gli atti introduttivi e i termini per la costituzione delle parti (p. 182, cap. 1, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*). – 2. Le nuove tempistiche della declaratoria di contumacia (p. 199, cap. 1, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*). – 3. Le novità in tema di mediazione e negoziazione assistita (p. 203, cap. 1, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*).



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 1, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. Gli atti introduttivi e i termini per la costituzione delle parti (p. 182, cap. 1, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)

Il contenuto dell'atto di citazione resta, per buona parte, quello che già abbiamo studiato. La novità si concentrano pressoché tutte sugli avvertimenti che dovranno essere dati al convenuto *ex art. 163, co. 3, n. 7*.

Anzitutto – ed è la novità principale – cambia il termine di costituzione del convenuto e, di conseguenza, il relativo termine a comparire: il convenuto che voglia costituirsi tempestivamente dovrà farlo 70 (e non più 20) giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (e sarà questo nuovo, più lungo termine, a dover essere indicato dall'attore). Udienza che dovrà essere fissata dall'attore tenendo conto che tra il giorno della notificazione della citazione al convenuto e quello dell'udienza dovranno intercorrere 120 (non più 90) giorni liberi, se la citazione va notificata in Italia (resta fermo invece il termine di 150 giorni liberi per le citazioni da notificare all'estero: art. 163-*bis*).

Si tratta di conseguenze della nuova scansione impressa al giudizio di I grado: abbiamo accennato (e vedremo meglio) che il Legislatore del 2022 ha reputato utile anticipare le tre memorie di trattazione, che diventano memorie ante (e non post, com'è stato sino ad ora) udienza *ex art. 183 c.p.c.* Di qui la necessità di anticipare anche la costituzione del convenuto.

L'anticipazione della fase di trattazione rispetto all'udienza *ex art. 183 c.p.c.* spiega anche il venir meno della possibilità che il termine di costituzione per il convenuto venga spostato in avanti in ragione dello spostamento, ad opera del giudice istruttore designato, della udienza fissata nell'atto di citazione previsto dall'art. 168-*bis*, co. 5, c.p.c. L'udienza *ex art. 183 c.p.c.* come fissata nell'atto di citazione potrà sì essere spostata in avanti dal giudice, come vedremo (**cap. 2, par. 1 della sez. VI di questa appendice di aggiornamento**), ma questo non inciderà sul termine di costituzione per il convenuto, che resterà ancorato all'udienza fissata dall'attore.

Viene meno altresì la possibilità (di scarso impiego, va detto) per l'attore di ottenere una riduzione dei termini per la costituzione del convenuto nelle cause che “richiedono pronta spedizione”, prevista dall'abrogato co. 3 dell'art. 163-*bis*. Resta invece la possibilità per il convenuto di chiedere l'anticipazione dell'udienza *ex art. 163-*bis*, co. 4*.

Sempre nella *vocatio in ius* andrà inserito l'avvertimento relativo alla obbligatorietà della difesa tecnica, e della possibilità, al ricorrere dei relativi presupposti, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio dello stato (art. 163, co. 3, n. 7).

Altra novità di contenuto dell'atto di citazione riguarda l'indicazione – ove la controversia sia soggetta a condizioni di procedibilità (si pensi ai casi di mediazione obbligatoria; oppure di previa conciliazione nelle controversie agrarie, etc.) – dell'avvenuto assolvimento dei relativi oneri. Si dovrà in sostanza chiarire (ma molto spesso già lo si diceva) che è stata instaurata la procedura prevista dalla legge come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, e che tale procedura non ha dato l'esito conciliativo auspicato.

La mancanza di tale nuovo requisito dell'atto di citazione (art. 163, co. 3, n. 3-bis) non è però prevista a pena di nullità.

L'art. 164 c.p.c. non è stato modificato dalla riforma quanto alle ipotesi di nullità della citazione (che restano quelle già studiate). Viene invece risolto il dubbio circa le conseguenze della mancata sanatoria dei vizi della *editio actionis*: avevamo infatti chiarito che in questo caso, nel silenzio dell'art. 164 c.p.c., non appariva applicabile la sanzione della estinzione del giudizio (prevista dalla norma per il caso di mancata ottemperanza all'ordine di sanatoria di vizi relativi alla *vocatio in ius*: art. 164, co. 2, c.p.c.). La soluzione preferibile era quindi quella del (celere) rigetto in rito della domanda. Soluzione che anche il Legislatore della riforma ha ritenuto preferibile, chiarendo che l'ipotesi di mancata sanatoria del vizio della *editio actionis* è uno dei casi in cui può essere pronunciata la nuova “*ordinanza di rigetto della domanda*” ex art. 183-quater (su cui v. **par. 1, cap. 1, sez. II di questa appendice di aggiornamento**).

Quanto al convenuto, cambia per lui il termine per la costituzione in giudizio (70, non più 20, giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata nell'atto di citazione), ma non il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con cui si costituisce in giudizio (art. 167 c.p.c.).

2. Le nuove tempistiche della declaratoria di contumacia (p. 199, cap. 1, sez. VI, Vol. II, Spiegazioni)

La nuova scansione della fase introduttiva e di trattazione spiega anche le modifiche alle tempistiche per la dichiarazione di contumacia. A tale dichiarazione il giudice deve provvedere con ordinanza nel (nuovo) termine ex art. 171-bis, ossia nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (70 giorni prima dell'udienza). Ecco allora che il termine per la costituzione del convenuto diviene l'ultimo momento utile per la costituzione tardiva: la parte (convenuto o attore) che a tale momento non risulterà costituita verrà dichiarata contumace: art. 171, co. 3, c.p.c.

Restano invece fermi i meccanismi dei co. 1 e 2 dell'art. 171 che abbiamo già studiato sia per il caso in cui nessuna delle parti si costituisca (opererà l'art. 307, co. 1 e 2), sia per il caso in cui si costituisca (tempestivamente) il solo convenuto: se questi sarà interessato alla prosecuzione, il giudizio proseguirà previa declaratoria di contumacia dell'attore (art. 290 c.p.c.).

3. Le novità in tema di mediazione e negoziazione assistita (p. 203, cap. 1, sez. VI, Vol. II, Spiegazioni)

Il d.lgs. n. 149/2022 è intervenuto anche sulla disciplina (extracodistica) della mediazione

e della negoziazione assistita, modificando un poco (non poi molto, al fondo) anche questi due meccanismi di filtro con funzione deflattiva del contenzioso avanti all'A.g.o. La riforma non è invece intervenuta sulla disciplina del tentativo di conciliazione in ipotesi di responsabilità sanitaria introdotta nel 2017 dalla legge n. 24 (c.d. Legge Gelli), se non per sostituire i riferimenti al rito sommario di cognizione *ex artt. 702-bis* e ss. (abrogato dal d.lgs. n. 149/2022), con il nuovo rito semplificato di cognizione introdotto agli artt. 281-*decies* e ss. c.p.c. (su cui v. **cap. 5, sez. VI, di questa appendice di aggiornamento**).

Partiamo dalla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.)

Anche la riforma del 2022 conferma i tre diversi tipi di mediazione già studiati: quella facoltativa, quella obbligatoria (*ex lege*: art. 5, o demandata dal giudice di I grado o di appello: nuovo art. 5-*quater*), e quella concordata o contrattuale (art. 5-*sexies*: come per la mediazione demandata, si modifica il numero dell'articolo ma non il suo contenuto).

Sono stati però ampliati i casi di mediazione obbligatoria *ex lege*: il co. 1 dell'art. 5 richiama oggi anche le liti in materia di *“associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”*.

Il legislatore del 2022 ha poi chiarito alcuni profili in precedenza dubbi: la mediazione facoltativa non richiede l'assistenza di un avvocato (lo si desume oggi dal co. 5 dell'art. 8); la formula terminativa del giudizio per l'ipotesi di mancato svolgimento della mediazione obbligatoria è quella di *“improcedibilità della domanda”* (art. 5, co. 2); per il caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di dare corso alla mediazione è fatto espressamente gravare sull'opposto (*“nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo”*), e la mancata instaurazione determinerà *“l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il decreto ingiuntivo e la revoca del decreto ingiuntivo opposto”* (così il nuovo art. 5-*bis*, che recepisce le indicazioni di sez. un. 19596 del 18 settembre 2020, cui la questione era stata rimessa dalla sez. II con ordinanza n. 18741 del 12 luglio 2019).

Altri interventi riguardano: la previsione del termine di durata della mediazione, che resta quello, già noto, di 3 mesi, ma con previsione di sua prorogabilità, di ulteriori tre mesi, con accordo scritto delle parti anteriore alla scadenza del termine originario (parrebbero dunque non essere ammesse altre forme di proroga); i benefici fiscali correlati alla mediazione (l'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo è stata portata da 50.000 a 100.000 euro: art. 17, ed è stato aumentato il tetto massimo del credito di imposta spendibile dalla parte in relazione alle spese di mediazione: da 500,00 a 600,00 euro); l'espressa previsione del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della mediazione obbligatoria (artt. 15-*bis* e ss.).

Nelle sue linee di fondo, comunque, la mediazione non muta. Qualche novità maggiore (ma, si spera, destinata a rimanere lettera morta) è prevista per la procedura di negoziazione assistita prevista dal d.l. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014.

Ci riferiamo, in particolare, alla previsione della possibilità che le parti, nel siglare l'accordo di negoziazione (ma davvero se ne vedono ben pochi) possono prevedere, secondo il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, tra l'altro, *“a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi sui fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste”*.

Del potere di acquisire dichiarazioni di terzi – che va espressamente previsto – si occupa l'art. 4-*bis*, che lo riconosce in capo a *“ciascun avvocato”* che assiste le parti, il quale potrà

convocare il terzo e porgli domande sui fatti rilevanti della causa, per poi redigere verbale che *“fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza”* e cui è riconosciuto valore di prova liberamente valutabile *ex art. 116, co. 1, c.p.c.*, nell’eventuale giudizio poi instaurato a valle del fallimento della negoziazione assistita. Quanto alla possibilità che vengano rese dichiarazioni della parte, l’art. 4-ter, rubricato *“dichiarazioni confessorie”*, riconosce tale potere a ciascun avvocato, e prevede che la controparte possa essere chiamata rendere per iscritto dichiarazioni sui fatti di causa, il cui valore sarà quello della confessione stragiudiziale *ex art. 2735 c.c.* Con la precisazione che il rifiuto ingiustificato di rendere tali dichiarazioni, potrà essere valutato (dal giudice adito a valle del fallimento della negoziazione assistita), in vista della liquidazione delle spese di lite e dell’operare della disciplina della responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.*

Ulteriore novità riguarda l’espressa previsione (art. 2-ter) di una negoziazione assistita in relazione a controversie di lavoro (materia in precedenza espressamente esclusa dall’ambito di operatività di questo meccanismo).

Le novità non mutano (semmi avvalorano) il giudizio negativo su questa forma di (solo auspicata) deflazione del contenzioso: mai o quasi la conciliazione delle parti ante giudizio si gioverà davvero di questo meccanismo, ulteriormente complicato ed irrigidito dalla riforma del 2022.

2. La trattazione della causa

1. La fase di trattazione anteriore all’udienza *ex art. 183 c.p.c.*: i nuovi artt. 171-*bis* e 171-*ter* (pp. 223 e 235, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*). – 2. I nuovi contenuti dell’udienza *ex art. 183 c.p.c.* (p. 246, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*), che potrà svolgersi anche in modo cartolare (art. 127-*ter* e 127-*bis*). – 3. L’attivazione del contraddittorio *ex art. 101, co. 2, c.p.c.* (p. 231, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 2, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l’ordine espositivo

1. La fase di trattazione anteriore all’udienza *ex art. 183 c.p.c.*: i nuovi artt. 171-*bis* e 171-*ter* (pp. 223 e 235, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)

La riforma del 2022 ha sensibilmente modificato la scansione temporale (non anche, invece, i contenuti) delle singole attività svolte dalle parti e dal giudice nella fase di trattazione.

Fino ad oggi dopo gli scritti introduttivi (citazione e comparsa di costituzione e risposta) e fino all’udienza *ex art. 183 c.p.c.* non accadeva pressoché nulla. Il giudice – negli auspici del legislatore – avrebbe dovuto iniziare ad avvicinarsi alla controversia in vista dell’udienza *ex art. 183 c.p.c.* In questa udienza, infatti, il giudice doveva anzitutto assumere gli eventuali provvedimenti necessari a sanare vizi di costituzione delle parti o del rapporto processuale (es.: nullità della notifica della citazione o della citazione; ordine di integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso *ex art. 102 c.p.c.*; concessione del termine per la sanatoria del vizio di rappresentanza; etc.: v. il co. 1 dell’art. 183 c.p.c. ante riforma del 2022); e poi iniziare la trattazione della causa (ad es. segnalando alle parti le questioni rilevate d’ufficio). Trattazione che pressoché sempre si svolgeva nelle tre memorie successive all’udienza che a norma del co. 6 dell’art. 183 c.p.c. il giudice doveva concedere se richiesto dalle parti. A valle delle tre memorie *ex art. 183, co. 6, c.p.c.*, il giudice, a seconda dei casi, pronunciava ordinanza istruttoria (nella quale indicava i mezzi di prova reputati ammissibili e rilevanti, e fissava la o le udienze per la loro assunzione), oppure fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni, ed instradava la causa verso la decisione (se nessuna attività istruttoria si fosse mostrata necessaria).

Oggi le attività relative alle verifiche preliminari ed alla trattazione della causa sono anticipate rispetto all’udienza *ex art. 183 c.p.c.*, la quale è dedicata al tentativo di conciliazione delle parti e alla decisione sulle istanze istruttorie. Con l’anticipazione delle attività di trattazione rispetto all’udienza *ex art. 183 c.p.c.* si vorrebbe negli auspici che il giudice possa arrivare all’udienza con già una chiara idea su cosa si renda necessario istruire e cosa no. Tuttavia come si vedrà le tre memorie *ex art. 171-ter* sono fissate troppo a ridosso della udienza per consentire davvero tale risultato.

Questa la nuova scansione della fase di trattazione secondo il rito ordinario, che vede il giudice sin da subito coinvolto attivamente nella gestione della causa (almeno secondo l'auspicio del legislatore del 2022, vedremo quanto azzardato visto il carico di lavoro degli uffici giudiziari).

Il nuovo art. 171-bis, rubricato *“Verifiche preliminari”*, vorrebbe che già entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il giudice assumesse un provvedimento, con cui, a seconda dei casi:

(a) indica le attività da compiere per sanare eventuali vizi di costituzione delle parti o del rapporto giuridico processuale (che il giudice dovrà aver subito rilevato): art. 171-bis, co. 1.

Si tratta di quelle stesse attività di verifica preliminare circa la regolarità del contraddittorio che oggi devono essere svolte in apertura all'udienza *ex art. 183 c.p.c.* (ordine di integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso *ex art. 102 c.p.c.*; termine per la sanatoria del difetto di capacità o di rappresentanza di una delle parti: art. 182 c.p.c.; termine per la sanatoria della nullità della citazione *ex art. 164 c.p.c.*; termine per la sanatoria del vizio della notifica della citazione).

Alle attività preliminari considerate dal co. 1 dell'art. 183 c.p.c., l'art. 171-bis, co. 1 vi aggiunge anche l'ordine di chiamata del terzo *ex art. 107 c.p.c.* (dando dunque per presupposto che il giudice già si avveda dell'utilità della chiamata *ope iudicis*); la declaratoria di contumacia di una delle parti (v. sopra, **cap. 1, par. 3 della sez. VI di questa appendice di aggiornamento**); e lo spostamento dell'udienza richiesto dal convenuto nella sua comparsa al fine di consentirgli la chiamata in causa del terzo *ex art. 106 c.p.c.* (art. 269 c.p.c.);

(b) segnala alle parti le questioni rilevate d'ufficio di cui reputa opportuna la trattazione. Tra queste il co. 1 dell'art. 171-bis menziona espressamente anche la possibilità che il giudizio prosegua nelle forme del rito semplificato, un nuovo rito che in sostanza sostituisce il rito sommario di cognizione, che il d.lgs. n. 149/2022 ha abrogato;

(c) conferma o differisce, *“fino ad un massimo di quarantacinque giorni”*, la data dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* fissata nella citazione.

Dopodiché tocca alle parti. A norma dell'art. 171-ter (*“Memorie integrative”*), le parti hanno a disposizione tre giri di memorie ante udienza *ex art. 183 c.p.c.*, i cui contenuti sono sovrappponibili a quelli delle tre memorie sino ad oggi previste dal co. 6 dell'art. 183 c.p.c.

In particolare:

(1) 40 giorni prima dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* (quella fissata nell'atto di citazione, o quella rinviata dal giudice *ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c.*), le parti possono depositare una memoria che dovrà ospitare le attività che oggi devono essere svolte all'udienza (art. 183, co. 5, ante riforma del 2022) e nella prima memoria successiva all'udienza (art. 183, co. 6, n. 1, ante riforma del 2022). È questo dunque il momento per l'attore per proporre la *reconventio reconventionis*; eccezioni in senso stretto conseguenza delle difese del convenuto; istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo la cui esigenza sia sorta dalle difese del convenuto; oltre che (per entrambe le parti) la modifica e precisazione delle domande e delle eccezioni svolte;

(2) 20 giorni prima dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* le parti potranno depositare una seconda memoria i cui contenuti sono sovrappponibili a quelli ospitati, sinora, dalla II memoria *ex art. 183, co. 6, c.p.c.*: replica alle *emendationes* avversarie e formulazione delle istanze di prova;

(3) 10 giorni prima dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* le parti potranno depositare un'ultima memoria: si tratta di quella di replica alle domande e difese emendate, e di formulazione della prova contraria (ciò che finora si faceva con la memoria *ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.*).

2. I nuovi contenuti dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* (p. 246, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*), che potrà svolgersi anche in modo cartolare (art. 127-ter e 127-bis)

La trattazione della causa, dunque, termina prima dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* Forse proprio per ciò il legislatore della riforma ha reputato utile re-introdurre il tentativo (parrebbe appunto obbligatorio, ossia da tentare sempre) di conciliazione delle parti ed il correlato obbligo per le stesse di partecipare personalmente a questa udienza (pena la valorizzazione della loro ingiustificata assenza come argomento di prova *ex art. 116, co. 2, c.p.c.*). Previsione di fatto però vanificata dalla possibilità per il giudice di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte *ex art. 127-ter c.p.c.* (mentre avrebbe senso la sostituzione dell'udienza in presenza con la udienza telematica, prevista dall'*art. 127-bis c.p.c.*). È questa una modalità di svolgimento dell'udienza che da emergenziale (è stata introdotta in epoca Covid) assai probabilmente diverrà la regola.

Sempre a questa udienza il giudice dovrà provvedere sull'eventuale istanza dell'attore (da svolgere con la prima delle memorie *ex art. 171-ter, c.p.c.*, si è visto) di autorizzazione alla chiamata in causa, disponendo il rinvio dell'udienza al fine di consentire la citazione del terzo chiamato.

Svolto l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione, anche in questo caso il giudice avrà una alternativa. Se si rende necessario il compimento di attività istruttorie, dovrà provvedere sulle richieste istruttorie già in udienza (ma è prevista la possibilità che questa ordinanza sia pronunciata fuori udienza, entro 30 giorni: termine, come sempre, non perentorio), fissando il calendario del processo (nel quale dovrà indicare, per ciascuna udienza che reputi necessaria, i relativi incombenti istruttori): art. 183, co. 4. Oppure, ove nessuna attività istruttoria debba essere svolta, dovrà fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione (art. 183, co. 2, c.p.c.).

3. L'attivazione del contraddittorio *ex art. 101, co. 2, c.p.c.* (p. 231, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)

Il d.lgs. n. 149/2022 è intervenuto anche sul co. 2 dell'*art. 101 c.p.c.* Resta ferma la previsione della necessità di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio prima di porle a fondamento della decisione, secondo le modalità che abbiamo studiato. È stato però inserito un inciso iniziale del seguente tenore: *“il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni”*.

Non è chiaro se così si sia solo voluto codificare il principio – sino ad oggi non sancito da alcuna norma del codice di rito – per cui la violazione del contraddittorio perpetrata nel grado precedente, per rilevare quale ragione di riforma o cassazione della sentenza, deve aver arrecato un pregiudizio effettivo alla parte (secondo la logica descritta nelle *Spiegazioni*, vicina all'*art. 156 c.p.c.*). Indubbiamente la previsione è ambigua, e rischia di legittimare disapplicazioni di previsioni del c.p.c., sol perché reputate non essenziali ad assicurare il contraddittorio delle parti.

3. La fase decisoria

1. Le scansioni della fase decisoria e i tre moduli decisorii avanti al giudice monocratico e a quello collegiale (p. 249, cap. 3, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*). – 2. Il nuovo spartiacque tra fase di trattazione e istruzione e fase decisoria: l'udienza di rimessione della causa in decisione (p. 246, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 3, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. Le scansioni della fase decisoria e i tre moduli decisorii avanti al giudice monocratico e a quello collegiale (p. 249, cap. 3, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)

Il d.lgs. n. 149/2022 è intervenuto anche sulla fase decisoria: viene meno l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da una udienza di rimessione della causa in decisione, a monte (e non a valle, com'è ora) della quale si collocano gli scritti difensivi finali. Il che, come si vedrà, rileva in vista della individuazione del momento oltre il quale non sarà più possibile (né esigibile dunque) introdurre nel processo fatti pur rilevanti in vista della soluzione della lite o del suo svolgimento.

Più nello specifico, il giudice, esaurita la fase di trattazione e quella eventualmente necessaria di istruzione, fissa la udienza di rimessione della causa in decisione (art. 189 c.p.c., espresamente dettato per il caso in cui la causa sia a decisione collegiale, ma richiamato dall'art. 281-*quinquies* anche per il caso di decisione monocratica) ed assegna alle parti (a meno che non vi rinuncino) tre termini: 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti le conclusioni; 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Nel caso in cui la causa sia a decisione collegiale, la sentenza andrà depositata nel termine (ovviamente ordinatorio) di 60 giorni dall'udienza *ex art. 189 c.p.c.* (art. 275, co. 1, c.p.c.). Se la causa è a decisione monocratica, il termine per il deposito della sentenza è di 30 giorni dall'udienza (art. 281-*quinquies*, co. 1, c.p.c.).

Sia che la decisione spetti al collegio, sia che spetti al giudice monocratico, accanto a questa modalità decisoria integralmente scritta, vi sono altre due possibilità.

Anzitutto il modulo decisorio misto: le parti, nei termini che abbiamo visto, depositeranno solo le note con le conclusioni e le comparse conclusionali, mentre la memoria di replica sarà sostituita dalla discussione, rispettivamente davanti al collegio o al giudice monocratico (artt. 275, co. 2-4 per il collegio; e art. 281-*quinquies*, co. 2, per il giudice monocratico). Questa modalità decisoria è a scelta della parte.

In particolare, se la causa è a decisione collegiale, la parte dovrà chiedere al presidente del tribunale, con la nota di precisazione delle conclusioni, di revocare l'udienza di rimessione della

causa in decisione (udienza che si tiene davanti al giudice istruttore, e che – lo si ricordi – potrà essere sostituita da note scritte: art. 127-ter c.p.c.) e fissare l'udienza di discussione davanti al collegio (se anche questa udienza potrà essere sostituita da note scritte, è dubbio: si vanificherebbe la possibilità per le parti di chiedere la discussione). La sentenza in questo caso andrà depositata sempre entro 60 giorni dalla discussione.

Se la causa è a decisione monocratica, la istanza di fissazione della udienza per la discussione orale va rivolta al giudice (l'art. 281-*quinquies* non dice esattamente quando: assai probabilmente con le note contenenti le conclusioni), che dovrà sostituire la udienza di rimessione in decisione con quella di discussione. Il termine per il deposito della sentenza sarà di 30 giorni.

Il terzo modulo decisorio, a seguito di discussione orale e con (tendenziale) pronuncia della sentenza in udienza, è attivabile per scelta del giudice.

In particolare, nelle cause rimesse al collegio, sarà il giudice istruttore che potrà fissare (in luogo dell'udienza di rimessione in decisione avanti a sé) udienza di discussione avanti al collegio, assegnando alle parti termine per il deposito delle note contenenti le conclusioni (30 giorni prima dell'udienza di discussione) e per il deposito delle comparse conclusionali (15 giorni prima). La sentenza dovrebbe essere pronunciata mediante lettura in udienza, o altrimenti depositata entro 60 giorni (art. 275-bis c.p.c.).

Nelle cause a decisione monocratica, il giudice fisserà udienza per la precisazione delle conclusioni (l'art. 281-*sexies* mantiene il riferimento alla udienza di p.c.) e la discussione orale della causa, dando poi lettura della sentenza in udienza, oppure riservandosi il suo deposito nei successivi 30 giorni.

2. Il nuovo spartiacque tra fase di trattazione e istruzione e fase decisoria: l'udienza di rimessione della causa in decisione (p. 246, cap. 2, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)

Quando abbiamo trattato della rimessione in decisione della causa (a valle delle sole attività di trattazione o anche istruttorie, se necessarie) abbiamo detto che l'udienza di precisazione delle conclusioni porta un nome ormai anacronistico, perché le conclusioni, nel rito vigente sino alla riforma del 2022, potevano essere preciseate al più tardi nella prima delle tre memorie post udienza, quella dell'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.

L'udienza di p.c., conservava però una importante funzione: era l'ultimo momento in cui era possibile introdurre nel giudizio fatti sopravvenuti rilevanti in vista della decisione del merito, o anche dello svolgimento in rito. Una volta tenuta l'udienza di p.c., la causa era infatti instradata alla decisione, e salvo una sua rimessione in istruttoria, fatti pur rilevanti non avrebbero potuto essere portati a conoscenza del giudice. Si pensi, ad esempio, all'adempimento del credito litigioso: se intervenuto dopo la chiusura della fase di trattazione (dopo le tre memorie successive all'udienza *ex art.* 183 c.p.c.), ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta avrebbe potuto (*recte*: dovuto, pena l'operare della preclusione del deducibile non dedotto) allegarlo e provarlo all'udienza di p.c., consentendo così al giudice di tenerne conto (e rigettare la domanda in ragione dell'accoglimento della eccezione di adempimento così svolta dal convenuto).

Ed infatti, nel valutare i limiti cronologici del giudicato (**pp. 94-95, cap. 5, sez. I, Vol. I Spiegazioni, e cap. unico, sez. I di questa appendice di aggiornamento**) era proprio all'udienza di p.c. che si guardava: quanto avvenuto successivamente, ancorché prima della

pronuncia della sentenza, non poteva dirsi coperto dal giudicato.

Stesso discorso vale per eventi rilevanti sul piano processo, ad esempio l'evento interruttivo che colpisca la parte costituita in proprio, oppure il suo unico difensore, o che colpisca la parte costituita a mezzo di difensore che ne dia atto. L'art. 300, ult. co., chiarisce infatti che tali eventi restano irrilevanti se intervenuti *“dopo la chiusura della discussione avanti al collegio”*: previsione che abbiamo visto va integrata (per il caso in cui non vi sia discussione) con il riferimento, nel rito vigente prima della riforma del 2022, alla udienza di p.c.

Ebbene oggi lo stesso ruolo sinora svolto dall'udienza di precisazione delle conclusioni deve essere riferito all'udienza di rimessione della causa in decisione, che nel modulo decisorio scritto (quello che si confermerà, è da credere, di più frequente impiego) segna l'ultimo momento di contatto tra le parti ed il giudicante.

Il parallelo a tali fini tra udienza di p.c. e udienza di rimessione della causa in decisione, però, va puntualizzato. Le parti hanno certo il diritto di aggiornare le proprie difese per ottenere che la decisione che verrà resa sia il più possibile aderente al modo d'essere della situazione sostanziale nel momento della sua pronuncia. Tuttavia, il diritto al contraddittorio (che andrà consentito sui fatti nuovi allegati dalle parti), ed il rispetto del buon andamento del giudizio impone alla parte di allegare il fatto sopravvenuto rilevante *nel primo momento utile*. Momento utile che nel nuovo rito di cognizione potrebbe essere non solo quello dell'udienza di rimessione della causa in decisione ma anche quello, anteriore, per le note di precisazione delle conclusioni, o per la comparsa conclusionale o ancora per la memoria di replica.

Insomma, la parte potrà certo per la prima volta allegare il fatto sopravvenuto nel corso dell'udienza di rimessione della causa in decisione (più probabilmente nelle note scritte che assai di frequente sostituiranno la udienza in presenza, *ex art. 127-ter c.p.c.*: v. sopra, **cap. 2, par. 2, della sez. VI della presente appendice di aggiornamento**), ma solo se tale fatto sia intervenuto dopo la scadenza dei termini per le attività difensive finali disciplinati dall'art. 189 c.p.c.

4. I singoli mezzi di prova

1. I (marginali) interventi sui singoli mezzi di prova: le nuove sanzioni per l'inadempimento all'ordine di ispezione (p. 326, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*) ed esibizione (p. 329, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*); la previsione di un termine per la risposta della P.A. (p. 331, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*); le modalità di giuramento da remoto del consulente nominato (p. 362, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*); la competenza monocratica (non più collegiale) sulla querela di falso (p. 333, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 7, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. I (marginali) interventi sui singoli mezzi di prova: le nuove sanzioni per l'inadempimento all'ordine di ispezione (p. 326, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*) ed esibizione (p. 329, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*); la previsione di un termine per la risposta della P.A. (p. 331, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*); le modalità di giuramento da remoto del consulente nominato (p. 362, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*); la competenza monocratica (non più collegiale) sulla querela di falso (p. 333, cap. 7, sez. VI, Vol. II, *Spiegazioni*)

La riforma del 2022 non è pressoché intervenuta sulla disciplina dei singoli mezzi di prova. Gli interventi sono per lo più minimi, e riguardano:

- l'inadempimento della parte all'ordine di ispezione senza giustificato motivo, che sino ad oggi poteva esclusivamente rilevare come argomento di prova *ex art. 116, co. 2, c.p.c.*, è stato ulteriormente sanzionato con la previsione di una condanna ad una pena pecuniaria (non si dice chi ne dovrà beneficiare, se la controparte o lo Stato), dell'importo tra euro 500 e 3.000 (art. 118, co. 2, c.p.c.);
- anche l'inadempimento dell'ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.* (sino ad oggi non disciplinato quanto a conseguenze), viene presidiato sanzione: se ad inadempire senza giustificato motivo è la parte, vi sarà la sua condanna alla pena pecuniaria vista per l'inadempimento all'ordine di ispezione, oltre che la valutazione del suo agire come argomento di prova; se ad inadempire è il terzo, la condanna pecuniaria sarà pari ad un minimo di 250 ed un massimo di 1.500 euro (stessi importi già oggi previsti per l'inadempimento del terzo all'ordine di ispezione);
- la P.A. richiesta di informazioni *ex art. 213 c.p.c.* si vede fissare un termine per la risposta o il motivato diniego: sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice (nuovo co. 2, art. 213);
- sulla scia degli interventi tesi a sostituire all'udienza in presenza modalità di svolgimento "da remoto", si pone anche la modifica all'art. 193 c.p.c. sul giuramento del consulente

tecnico. Il nuovo co. 2 prevede infatti che in alternativa al giuramento in udienza, il giudice può assegnare al consulente nominato un termine per il deposito di dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento che avrebbe dovuto essere prestato in udienza (ossia – co. 1, art. 193 – di *“bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità”*);

– la competenza a decidere sulla querela di falso, che non è più collegiale, ma monocratica (art. 225, co. 1).

5. Il nuovo procedimento semplificato di cognizione, che sostituirà l'abrogato rito sommario di cognizione

1. I caratteri del procedimento semplificato di cognizione (art. 281-*decies* e ss.) e la sua sostituzione al rito sommario di cognizione (art. 702-*bis* e ss.). – 2. Ambito di applicabilità: art. 281-*decies*. Il procedimento sommario obbligatorio e a scelta (anzitutto) di parte. – 3. Il procedimento: la fase introduttiva (art. 281-*undecies*). – 4. ... lo svolgimento del giudizio (art. 281-*duodecies*), la fase decisoria (art. 281-*terdecies*) e i gravami (che sono quelli tradizionali). – 5. Il mutamento del rito da ordinario a semplificato (ex art. 183-*bis*)



Questo capitolo descrive il nuovo procedimento semplificato di cognizione introdotto dalla riforma del 2022 (nuovi artt. 281-*decies* – 281-*terdecies*), e destinato a sostituire il procedimento sommario di cognizione, contestualmente abrogato, cui è dedicato il cap. 8, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*

1. I caratteri del procedimento semplificato di cognizione (art. 281-*decies* e ss.) e la sua sostituzione al rito sommario di cognizione (art. 702-*bis* e ss.)

Il legislatore della Riforma del 2022, secondo quanto richiesto dalla legge delega, ha abrogato il rito sommario di cognizione ed introdotto un nuovo rito (non perfettamente sovrapponibile a quello, vedremo), denominato “procedimento semplificato di cognizione”, di cui si occupano i nuovi artt. 281-*decies*, -*undecies*, -*duodeces* e -*terdecies*.

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione rappresenta (come già il procedimento sommario di cognizione *ex art. 702-bis* e ss.) un rito a cognizione piena (si conclude con sentenza idonea al giudicato sostanziale), alternativo al rito ordinario di cognizione (esso pure non può operare per le cause assoggettate a riti speciali), ma riforgiato ormai come rito semi-ordinario: quantomeno negli auspici del legislatore della riforma è questo il rito che dovrebbe trovare più spesso applicazione. L’entrata in vigore del procedimento semplificato coincide con l’abrogazione del rito sommario: il rito semplificato si applicherà (ed il rito sommario non potrà più trovare applicazione) ai giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

A partire da quel momento, il rito semplificato sostituirà il rito sommario in ogni contesto nel quale ne era previsto l’impiego: quale terzo rito (accanto a quello ordinario e di lavoro) nell’ambito del d.lgs. n. 150/2011, sulla semplificazione e riduzione dei riti; quale rito per le cause di responsabilità medica secondo le previsioni della c.d. Legge Gelli (legge n. 24/2017). In più anche il giudizio avanti al giudice di pace sarà retto – per quanto compatibile – da questo nuovo rito semplificato a cognizione piena (v. art. 316, co. 1, c.p.c.).

2. Ambito di applicabilità: art. 281-decies. Il procedimento sommario obbligatorio e a scelta (anzitutto) di parte

L'art. 281-decies è dedicato all'ambito di applicazione del procedimento semplificato di cognizione.

Per come formulata, la previsione pare distinguere ipotesi in cui il procedimento semplificato è di applicazione necessaria (mentre il rito sommario, in questa sua versione codicistica, era sempre un rito a libera scelta, a seconda dei casi, della parte attrice o del giudice), siano esse cause a decisione monocratica o collegiale (co. 1); ed ipotesi in cui la sua applicazione è rimessa ad una scelta (di parte o del giudice), possibile solo però per le cause a decisione monocratica (co. 2).

Le ipotesi in cui *"le cause devono essere obbligatoriamente trattate con il rito semplificato"* (così la Relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 149/2022) sono quattro: **(i)** *"quando i fatti di causa non sono controversi"*: valutazione che difficilmente potrà svolgersi prima di aver letto le difese del convenuto (salvo dare rilievo ad eventuali non contestazioni ante giudizio: stragiudiziali o in sede cautelare). Ancor più se per *"fatti di causa"* si intenda non solo i fatti costitutivi, ma anche quelli (che l'attore ancora non conosce) che integreranno le eccezioni del convenuto; **(ii)** *"quando la domanda è fondata su prova documentale"*, **(iii)** *"... è di pronta soluzione"*, oppure **(iv)** *"... richiede un'istruzione non complessa"* qui la valutazione dell'attore in vista della scelta del rito è più semplice, anche se tutt'altro che incontestabile.

In questi casi dunque l'attore dovrebbe instaurare il giudizio con il procedimento semplificato di cognizione. Conviene subito chiarire, però, che nessuna sanzione è prevista per il caso in cui l'attore introduca la causa nelle forme del rito ordinario di cognizione: al più il giudice potrà mutare il rito da ordinario a semplificato, ma – vedremo – le nuove scansioni del giudizio di I grado rendono questo mutamento pressoché inutile nell'ottica di risparmio dei tempi del giudizio.

Il procedimento semplificato è invece rito alternativo, a libera scelta anzitutto dell'attore, in ogni altro caso in cui la causa sia (soggetta al rito ordinario di cognizione, e) a decisione monocratica (art. 281-decies, co. 2).

3. Il procedimento: la fase introduttiva (art. 281-undecies)

Il procedimento sommario si instaura con ricorso, i cui contenuti sono – per espresso rinvio all'art. 163 – quelli della citazione introduttiva del giudizio di I grado a cognizione ordinaria. Anche i contenuti della comparsa di costituzione e risposta del convenuto sono quelli già noti: l'art. 281-undecies, co. 3 è in questa sua parte sovrapponibile all'art. 167 c.p.c. Il termine per la costituzione del convenuto è invece di 10 giorni prima dell'udienza che il giudice fisserà con decreto, che andrà notificato al convenuto in uno con il ricorso introduttivo in modo che tra il giorno della notifica e quello della costituzione vi siano almeno 40 giorni liberi (che diventano 60 se la notifica va effettuata all'estero).

Anche in questo caso (come già per il rito sommario) è espressamente previsto il caso in cui il convenuto voglia chiamare in causa un terzo (assai probabilmente al fine superare eventuali dubbi circa la compatibilità di questo rito semplificato con la chiamata in causa). Gli incombenti sono quelli noti: tale volontà va dichiarata nella comparsa di costituzione depositata tempestivamente, dove va calata altresì la richiesta al giudice di spostamento della prima udienza per consentire la notifica della citazione al terzo.

Nel disciplinare il contenuto del ricorso e della comparsa di costituzione il legislatore della riforma del 2022 non pone particolare enfasi sulla formulazione delle istanze istruttorie e produzioni documentali. Non viene cioè detto che il primo atto difensivo è l'ultimo momento utile per il compimento di tali attività. Nella sostanza, però, è così. L'art. 281-*duodecies* c.p.c., dedicato al procedimento, prevede infatti che memorie per modificare domande ed eccezioni (che non configurino reazione alle difese della controparte) e per la formulazione di istanze istruttorie e produzioni documentali potranno essere concesse solo “*se richiesto e se sussiste giustificato motivo*”.

Di qui l'onere di completezza del primo atto difensivo (ricorso o comparsa di costituzione) anche in relazione alle prove a sostegno delle proprie allegazioni.

4. ... lo svolgimento del giudizio (art. 281-*duodecies*), la fase decisoria (art. 281-*terdecies*) e i gravami (che sono quelli tradizionali)

I contenuti dell'udienza fissata dal giudice sono minutamente disciplinati dall'art. 281-*duodecies* (viene meno l'ampia discrezionalità nella condizione del giudizio che caratterizzava il rito sommario *ex artt. 702-bis e ss.*).

Anzitutto è questa la sede in cui il giudice dovrà valutare se il giudizio instaurato nelle forme del rito semplificato, possa procedere così o se debba invece essere disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario. Il che dovrà avvenire sia quando il giudice rilevi la carenza dei presupposti previsti per l'operare del semplificato (ad es. si tratta di causa a decisione collegiale, in relazione alla quale non si riscontra nessuna delle quattro caratteristiche che rendono il rito semplificato obbligatorio *ex art. 281-decies*, co. 1); sia quando, pur rientrando la causa nel novero delle liti astrattamente decidibili con il rito semplificato (obbligatorio o libero), la “*complessità della lite e dell'istruzione probatoria*” ne richiedono la trattazione, istruzione e decisione con il rito ordinario.

Il co. 1 dell'art. 281-*duodecies* riferisce queste ipotesi di mutamento del rito sia alla domanda principale che a quella incidentale, con una formulazione non del tutto chiara: parrebbe che la prosecuzione del processo con il rito semplificato sia possibile solo se tutte le cause ivi cumulate possano essere così trattate. Quando anche solo per la domanda riconvenzionale non si diano quei presupposti, il mutamento del rito dovrà essere disposto per tutte (mentre nel rito sommario *ex art. 702-bis e ss.*, se sia solo la riconvenzionale a non poter essere trattata e decisa con quel rito, è espressamente prevista la separazione: co. 4 art. 702-*ter*).

L'ordinanza di mutamento del rito da semplificato ad ordinario dovrà fissare altresì l'udienza *ex art. 183*, in relazione alla quale andranno computati i termini per le memorie *ex art. 171-ter c.p.c.*

Se invece non si dia l'ipotesi di mutamento del rito, è espressamente previsto che alla udienza le parti debbano, a pena di decadenza, proporre le eccezioni che configurino reazione della riconvenzionale e delle eccezioni svolte dalle altre parti (co. 3, art. 281-*duodecies*). Sempre a pena di decadenza, l'attore dovrà in questa udienza chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il cui interesse sia conseguente alle difese del convenuto (co. 2 dell'art. 281-*duodecies*).

L'art. 281-*duodecies* non lo dice espressamente, ma l'udienza configura la sede in cui l'attore (in relazione al convenuto e al chiamato), e il convenuto (rispetto al chiamato), dovranno formulare le prove contrarie: la concessione di una memoria per il compimento di tali attività, infatti, non è per nulla scontata.

La possibilità di una appendice scritta all'udienza è, si è visto, solo eventuale: il giudice “può”, “se richiesto e se sussiste giustificato motivo”, concedere due termini (rispettivamente di 20 e 10 giorni) per memorie l'una relativa alla precisazione e modifica di domande, eccezioni e conclusioni, e formulazione di mezzi di prova e produzioni documentali, e l'altra di replica e prova contraria.

All'esito della udienza, come sempre, il giudice dovrà procedere con la istruzione della causa oppure, ove ciò non si renda necessario (e dovrebbe essere la regola), rimettere la causa in decisione.

La fase decisoria è disciplinata dall'art. 281-*terdecies* con rinvio alle norme che, per il giudice monocratico (art. 281-*sexies*) o per quello collegiale (art. 275-*bis*) prevedono il modulo decisorio semplificato, della discussione orale. Il giudice pronuncerà sentenza, che – dice l'art. 281-*terdecies* onde fugare ogni dubbio – “è *impugnabile nei modi ordinari*”.

Il legislatore ha dunque chiarito che avverso la sentenza resa a conclusione del rito semplificato opereranno tutti i gravami esperibili contro le sentenze rese all'esito di un giudizio retto dal rito ordinario, e senza alcun adattamento (diversamente da quanto accadeva per la ordinanza pronunciata all'esito del I grado retto dal rito sommario: l'appello, ad es., era più aperto ai *nova* rispetto all'appello contro la sentenza resa con il rito ordinario: v. l'art. 702-*quater* e **p. 376 e ss., cap. 8, sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**).

5. Il mutamento del rito da ordinario a semplificato (ex art. 183-*bis*)

Come per il sommario ex art. 702-*bis* c.p.c., anche in relazione a questo nuovo rito semplificato la possibilità di mutamento è bi-direzionale: è possibile cioè che il giudizio, instaurato nelle forme del rito semplificato, proceda nelle forme del rito ordinario di cognizione, come abbiamo già visto. È però altresì possibile che il giudizio, instaurato con il rito ordinario di cognizione, prosegua nelle forme del rito semplificato. Di ciò si occupa l'art. 183-*bis* c.p.c.

Il mutamento del rito da ordinario a semplificato dovrà avvenire all'udienza ex art. 183 c.p.c. La questione, però, va sottoposta alle parti già con la ordinanza ex art. 171-*bis*, quella che il giudice dovrebbe pronunciare entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Le parti a loro volta potranno trattarne nelle memorie ex art. 171-*ter*, le tre ante-udienza. La mancata sottoposizione alle parti, già con l'ordinanza ex art. 171-*bis*, dell'eventuale possibilità di mutamento del rito, tuttavia, non pare essere ostativa: il contraddittorio potrà essere attivato all'udienza ex art. 183 (come si legge nell'art. 183-*bis*).

L'art. 183-*bis* dice espressamente che il mutamento sarà possibile solo se i requisiti per l'applicazione del rito semplificato si diano per tutte le cause cumulate (il che offre una chiave di lettura anche dell'ambito di operatività dell'altra ipotesi di mutamento, da semplificato a ordinario: basterà che una delle cause cumulate nel giudizio instaurato col rito semplificato non possa così proseguire, per far mutare per tutte il rito).

Se il mutamento di rito viene disposto (con ordinanza non impugnabile) il processo prosegue nelle forme del rito semplificato, ed opera l'ultimo co. dell'art. 281-*duodecies*: o il giudice procede con la assunzione dei mezzi di prova, oppure rimette la causa in decisione, con il modulo della discussione orale (ex art. 281-*sexies*, o invece 275-*bis* a seconda che la causa sia a decisione monocratica o collegiale).

Senonché vi è da chiedersi quanto senso abbia tale mutamento di rito, posto che nel nuovo rito a cognizione ordinaria, all'udienza ex art. 183, quella nella quale può essere disposto il

mutamento, la fase di trattazione si sarà già conclusa (art. 171-*ter*), e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie non muterà poi molto: anche in questo caso il giudice o procederà alla attività di istruzione, oppure potrà rimettere la causa in decisione (ed a questo punto scegliere – anche nell’ambito del rito ordinario – il modulo decisorio della discussione orale).

6. I procedimenti di separazione e divorzio: uno sguardo d'insieme

1. La nuova disciplina (per lo più) comune ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. – 2. Le principali novità del procedimento (oggi unitario) di separazione o divorzio.



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 10, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. La nuova disciplina (per lo più) comune ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie

Sino all'entrata in vigore della riforma del 2022, la disciplina del giudizio di separazione (consensuale o invece contenzioso) era contenuta nel Titolo II del Libro IV del c.p.c., ove erano disciplinati anche altri procedimenti speciali in materia di famiglia e stato delle persone (ad es. quello per la dichiarazione di assenza e morte presunta, quelli di interdizione, inabilitazione e nomina di amministratori di sostegno, etc.). La disciplina del divorzio (quasi interamente sovrapponibile a quella della separazione) era invece extracodistica: si doveva guardare alla legge n. 898 del 1970.

Il d.lgs. n. 149 del 2022 ha invece abrogato buona parte del Titolo II del Libro IV, e corrispondentemente introdotto, al titolo Libro II (sul giudizio di cognizione), un nuovo Titolo IV-bis, sulle *“Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”*, artt. 473-bis-473-ter (ma la numerazione non deve trarre in inganno: vi sono infatti più di settanta articoli: da 473-bis.1 a 473-bis.71).

Con questo nuovo titolo si è scelto di dettare un rito (il più possibile) unitario per tutti *“i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alla famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni”* (art. 473-bis), salvo poi prevedere, nelle diverse sezioni del Capo III di questo Titolo IV-bis, alcune previsioni speciali per i diversi procedimenti.

A noi ora qui interessa, oltre alla parte generale, la Sezione II del Capo III del Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c., rubricata *“Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni”*.

Così (seppur, ce ne rendiamo conto, con non poca difficoltà) individuato dove andare a ricercare oggi, dopo la riforma del 2022, la disciplina della separazione e del divorzio, vediamo un po' cosa in concreto cambia.

2. Le principali novità del procedimento (oggi unitario) di separazione o divorzio

Anzitutto i procedimenti di separazione e divorzio sono unitariamente disciplinati dalle norme richiamate (del resto in concreto la disciplina era per larghi tratti già coincidente). Viene confermata la competenza del collegio, mentre muta la competenza per territorio: se non ci sono minori (ché altrimenti si deve guardare all'art. 473-bis.11) è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto (non più quello dell'ultima residenza comune dei coniugi: art. 706 c.p.c. abr.), o – se questo è irreperibile o ha residenza all'estero – dell'attore.

Viene conservata la possibilità di una separazione o divorzio consensuali: se ne occupa oggi (unitariamente) l'art. 473-bis.51, rubricato *"Procedimento su domanda congiunta"*. Forse proprio perché questo procedimento vale tanto per la separazione quanto per il divorzio, esso risulta un poco più articolato di quanto prevedeva l'art. 711 c.p.c. per la separazione consensuale (e più simile a quanto prevedeva l'art. 4 l. n. 898/1970 per il divorzio consensuale): il ricorso è presentato congiuntamente, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore, il quale – sentite le parti e preso atto dell'assenza di volontà di riconciliarsi – rimette la causa in decisione. La decisione è collegiale, assunta con sentenza, con la quale il collegio *"omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti"*.

Altra novità della riforma del 2022 è la possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio. Lo prevede l'art. 473-bis.49, disposizione tutt'altro che chiara: pur consentendo il cumulo nel medesimo giudizio, pare però condizionare la procedibilità (e dunque la stessa trattazione ed istruzione) della causa di divorzio al passaggio in giudicato del (a questo punto capo di) sentenza sulla separazione, ed al decorso del termine previsto dalla legge (6 o 12 mesi: legge n. 55/2015). Come ciò sia possibile nell'ambito del medesimo processo con cumulo di cause è difficile immaginarlo.

Il procedimento (per separazione e divorzio, di nuovo non v'è più distinzione, non consensuali o giudiziali) muta esso pure.

La domanda si propone con ricorso (art. 473-bis.12). Il presidente del tribunale, letto il ricorso, designerà il relatore, il quale fisserà udienza dando termine per la costituzione del convenuto, che dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza. Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza verranno notificati al convenuto da parte dell'attore.

Sulla scia di quanto già previsto per il giudizio di I grado retto dal rito ordinario (v. **cap. 2, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**), prima dell'udienza fissata dal giudice decorreranno termini per il compimento delle attività di trattazione delle parti. In particolare: 20 giorni prima dell'udienza l'attore potrà depositare memoria in cui prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto, modificare le domande e le eccezioni già formulate, proporre le domande conseguenza delle difese del convenuto e indicare i mezzi di prova e produrre documenti. 10 giorni prima dell'udienza memoria di analogo contenuto l'avrà il convenuto. 5 giorni prima dell'udienza l'attore avrà la possibilità di depositare ulteriore memoria, contenente le prove contrarie alle prove dirette proposte dal convenuto con la sua memoria. Come si vede, qui i termini per le memorie sono sfalsati (diversamente da quanto avviene nel rito ordinario di cognizione, *ex art. 171-ter c.p.c.*): art. 473-bis.17.

Resta ferma la possibilità di pronuncia di provvedimenti temporanei ed urgenti (quelli che già potevano essere adottati *ex art. 708 c.p.c.*: relativi ai figli o ai rapporti patrimoniali tra i coniugi): art. 473-bis.22. Anche questa ordinanza costituisce titolo esecutivo e sopravviverà all'estinzione del giudizio.

Accanto a questo contenuto, l'ordinanza *ex art. 473-bis.22* ne avrà un altro: con essa il

giudice istruttore dovrà decidere sulle eventuali istanze istruttorie e, ove vi sia attività istruttoria da compiere, fissare il calendario del processo.

Se invece non si renda necessaria attività istruttoria (o una volta esaurita) il giudice deve invitare le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente (il modello è quello dell'art. 281-*sexies*, che nel rito ordinario di cognizione è previsto però per il giudice monocromatico). All'esito della discussione la causa sarà trattenuta in decisione.

7. La c.d. riduzione e semplificazione dei riti

1. Le modifiche conseguenti alla abrogazione del rito sommario (*ex artt. 702-bis e ss.*) e alla sua sostituzione con il procedimento semplificato di cognizione (*ex artt. 281-decies e ss.*). – 2. Il nuovo *“procedimento in materia di efficacia di decisioni straniere previsto dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali”* *ex art. 30-bis d.lgs. n. 150/2011*: rinvio.



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 11, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l’ordine espositivo

1. Le modifiche conseguenti alla abrogazione del rito sommario (*ex artt. 702-bis e ss.*) e alla sua sostituzione con il procedimento semplificato di cognizione (*ex artt. 281-decies e ss.*)

La riforma del 2022 è intervenuta anche sul d.lgs. n. 150 del 2011, anzitutto per adeguarlo alla sostituzione del rito sommario di cognizione *ex artt. 702-bis e ss.* con il procedimento semplificato di cognizione *ex artt. 281-decies e ss.* (su cui v. quanto detto al **cap. 5, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**).

Oltre alle sostituzioni di mero adeguamento (ad es. alla locuzione “rito sommario” è stata sostituita quella di “rito semplificato”; alla parola “ordinanza” – che era la forma del provvedimento conclusivo del rito sommario di cognizione *ex art. 702-quater* – la parola “sentenza”, che è la forma del provvedimento che chiude il giudizio di I grado retto dal nuovo procedimento semplificato di cognizione), il legislatore della riforma è intervenuto anche sull’art. 3, sulle *“Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione”*.

Anzitutto è stata ribadita la non operatività del meccanismo che consente al giudice di disporre che il giudizio iniziato con il procedimento semplificato prosegua nelle forme del rito ordinario: l’impiego del procedimento semplificato è, nelle controversie considerate dal d.lgs. n. 150/2011, obbligatorio e non facoltativo (v. il nuovo co. 1 dell’art. 3 d.lgs. n. 150/2011, che oggi esclude l’operare del co. 1 dell’art. 281-*duodecies*, appunto sullo *switch* tra procedimento semplificato e rito ordinario).

Viene poi espressamente disciplinata la possibilità che il procedimento semplificato venga applicato dalla Corte di Appello (evenienza non consentita dalla disciplina del rito semplificato dettata dal c.p.c., mentre nessun problema v’è per il caso in cui la controversia assoggettata dal d.lgs. n. 150/2011 al procedimento semplificato sia a cognizione collegiale: si è visto che ciò è possibile anche facendo applicazione del procedimento semplificato codicistico).

L’art. 4, relativo al mutamento di rito (doveroso, poiché errando la controversia pur assoggettata *ex d.lgs. n. 150/2011* al procedimento semplificato è stata introdotta con forme diverse), prevede che l’ordinanza con la quale il giudice dispone il mutamento di rito a favore del

procedimento semplificato di cognizione deve essere adottata nel termine previsto dall'art. 171-*bis* c.p.c. Ossia entro il termine (ovviamente ordinatorio) di quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, entro il quale il giudice dovrebbe (ma il condizionale è d'obbligo) pronunciare provvedimento con il quale apre la via alle eventuali attività di sanatoria di vizi del rapporto processuale; segnala alle parti le questioni rilevate d'ufficio di cui reputa utile la trattazione; rinvia o conferma la udienza fissata nell'atto di citazione (v., più nel dettaglio, **par. 1, cap. 2, sez. VI, di questa appendice di aggiornamento**).

2. Il nuovo “procedimento in materia di efficacia di decisioni straniere previsto dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali” ex art. 30-*bis* d.lgs. n. 150/2011: rinvio

Il d.lgs. n. 149/2022 ha poi introdotto un nuovo articolo nel d.lgs. n. 150/2011, l'art. 30-*bis*, che detta una disciplina specifica per il procedimento di declaratoria di esecutività o di riconoscimento o diniego di riconoscimento di decisioni “*emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione Europea*” in una delle materie considerate dai regolamenti elencati al co. 1 (ossia: materia matrimoniale e responsabilità genitoriale; regimi patrimoniali tra coniugi; effetti patrimoniali delle unioni registrate; obbligazioni alimentari; successioni), e co. 4 (materia civile e commerciale: Reg. 1215/2012; misure di protezione in materia civile; insolvenza).

Sul procedimento v. quanto detto al **par. 4, cap. 1, sez. III di questa appendice informatica**.

8. Il giudizio innanzi al giudice di pace (brevi cenni)

1. L'applicazione – in quanto compatibile – del nuovo procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e ss.



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 12, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. L'applicazione – in quanto compatibile – del nuovo procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e ss.

Il legislatore del 2022 ha ritenuto opportuno intervenire anche sul procedimento avanti al giudice di pace, per chiarire che (salvo norme specifiche incompatibili) esso sarà retto dal procedimento semplificato di cognizione: art. 316 c.p.c.

Di qui tutta una serie di modifiche tese ad adeguare le previsioni codistiche alla sancita applicazione di questo rito (per il giudizio avanti al giudice di pace, dunque, non facoltativo): la domanda non si propone più con citazione, ma con ricorso (artt. 316 e 318 c.p.c.); la modalità decisoria è quella disciplinata dall'art. 281-*sexies*, della decisione a seguito di discussione orale (come peraltro già prevedeva il vecchio art. 321 c.p.c.).

9. Il domani e il c.d. processo telematico

1. Le novità in materia di processo telematico inserite agli artt. 196-*quater*-196-*undecies*, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.: l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti del processo; l'attestazione di conformità all'originale telematico o analogico; il momento di perfezionamento del deposito dell'atto. – 2. Il tempo delle notificazioni a mezzo pec.



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 13, sez. VI, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. Le novità in materia di processo telematico inserite agli artt. 196-*quater*-196-*undecies*, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.: l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti del processo; l'attestazione di conformità all'originale telematico o analogico; il momento di perfezionamento del deposito dell'atto

Una delle novità della riforma del 2022 in tema di processo telematico e, più in generale, c.d. digitalizzazione della giustizia, è l'aver reso obbligatorio il deposito telematico di atti e provvedimenti, delle parti e del giudice, dal I grado (che si svolga avanti al tribunale o al giudice di pace, non importa) sino alla Cassazione (e ovviamente all'eventuale rinvio): art. 196-*quater*, disp. att. c.p.c.

A questa previsione, che rende definitivamente obbligatorio l'utilizzo del processo telematico sin dall'atto introduttivo del giudizio di I grado, hanno fatto seguito una serie di interventi sul c.p.c., tesi ad eliminare il riferimento (ormai anacronistico) al deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice (così è stato, ad es., per le previsioni relative al giudizio per cassazione). Il deposito ormai si fa solo in via telematica, nelle forme descritte nel cap. 13 che qui stiamo aggiornando.

Il Legislatore è poi intervenuto (sempre inserendo nuove norme nelle disposizioni di attuazione del c.p.c.: v. artt. 196-*octies* -*undecies*) a disciplinare espressamente le modalità attraverso le quali gli operatori qualificati del processo (cancellerie, avvocato, consulente tecnico, etc.) possono estrarre copie degli atti del fascicolo informatico attestandone la conformità all'originale (sono le c.d. copie autentiche, che un tempo si richiedevano al cancelliere); o caricare nel fascicolo telematico copie informatiche di atti analogici, attestandone – di nuovo – la conformità all'originale analogico in loro possesso (si pensi all'atto di citazione redatto in formato analogico, che va però depositato ormai in formato digitale).

Trova infine conferma il principio (su cui v. già art. 51 d.l. n. 90/2014) per cui il deposito si ha per perfezionato nel momento in cui il sistema genera la relativa ricevuta di deposito, secondo le regole tecniche disciplinate dalla normativa complementare (su cui v. **pp. 6-7, cap. 13, sez. VI, Vol. II, Spiegazioni**): art. 196-*sexies* disp. att. c.p.c.

2. Il tempo delle notificazioni a mezzo pec

Il d.lgs. n. 149/2022 è intervenuto altresì sulla disciplina delle notificazioni (su cui v. quanto già detto al **par. 3, cap. 1, sez. IV, di questa appendice di aggiornamento**).

All'art. 147 c.p.c. viene ora espressamente chiarito quando la notifica eseguita a mezzo pec deve considerarsi perfezionata. Si era infatti posto il problema se la regola generale del co. 1 dell'art. 147 c.p.c. (per cui le notifiche – evidentemente pensate in presenza – non potevano effettuarsi dopo le 21 e prima delle 7 del mattino), valesse ed eventualmente in che modo e con che conseguenze, anche per le notifiche telematiche.

La questione è definitivamente risolta dall'art. 147 c.p.c., cui la riforma del 2022 aggiunge due commi. Anzitutto (co. 2) si chiarisce che la notifica a mezzo pec può farsi in qualsiasi momento (senza che sorgano problemi di sua validità). Poi però si chiarisce che per il notificante la notifica si ha per perfezionata nel momento in cui è generata dal sistema ricevente la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario quando viene generata la ricevuta di consegna, con la precisazione che se quest'ultima viene generata tra le 21 e le 7 del mattino, per il destinatario la notifica si ha come eseguita alle 7 del mattino.

In definitiva, ogni qualvolta operi il principio di scissione degli effetti della notifica (su cui v. **p. 669, cap. 5, sez. IV, Vol. I, Spiegazioni**) il notificante potrà utilmente procedere alla notifica anche dopo le 21, e la notifica sarà in termini se eseguita entro le 23.59 del giorno. Per il destinatario, però, quella notifica avrà effetti solo a partire dal giorno seguente (dalle 7 del mattino in particolare).

Quanto alle modalità di notifica a mezzo pec, queste sono state rese (nuovo co. 1 dell'art. 149-bis) obbligatorie per l'ufficiale giudiziario, ogniqualvolta il destinatario sia soggetto che deve essere munito di indirizzo pec (ad es. l'avvocato, ma anche l'ingegnere iscritto all'albo), o abbia eletto domicilio digitale presso un indirizzo pec (come fa la parte con il proprio difensore).

Sezione VII

LE IMPUGNAZIONI DELLE SENTENZE E DEI LODI

1. La disciplina generale delle impugnazioni

1. L'art. 37 c.p.c.: l'esclusione della rilevabilità uffiosa del difetto di giurisdizione in fase di gravame e il riconoscimento positivo dell'inammissibilità (per carenza di soccombenza) del motivo di gravame con cui l'attore denuncia la carenza di giurisdizione del giudice da lui adito (pp. 432-433, cap. 1, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*). – 2. L'art. 326 c.p.c.: il termine breve per impugnare decorre dalla notifica della sentenza anche per la parte notificante (p. 446, cap. 1, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*). – 3. L'art. 334, co. 2, c.p.c.: l'inefficacia della impugnazione incidentale tardiva (anche) per improcedibilità della impugnazione principale (pp. 473-474, cap. 1, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*).



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 1, sez. VII, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. L'art. 37 c.p.c.: l'esclusione della rilevabilità uffiosa del difetto di giurisdizione in fase di gravame e il riconoscimento positivo dell'inammissibilità (per carenza di soccombenza) del motivo di gravame con cui l'attore denuncia la carenza di giurisdizione del giudice da lui adito (pp. 432-433, cap. 1, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

Il d.lgs. n. 149 del 2022 interviene sull'art. 37 c.p.c. (relativo al rilievo del difetto di giurisdizione), che oggi recita: “... *Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito*”.

Il legislatore ha così adeguato il testo della norma alla lettura che ormai da più di un decennio ne dava la giurisprudenza di legittimità, per cui il difetto di giurisdizione non è rilevabile d'ufficio in fase di gravame (in accordo con quanto già previsto per il rilievo del difetto di giurisdizione ad opera del giudice amministrativo e contabile).

Viene poi espressamente sancita una conclusione già traibile dal sistema (v. già, infatti, sez. un. 21260/2016): l'attore, con la propria domanda, postula la esistenza di tutte le condizioni di decidibilità della causa nel merito, tra cui pure la giurisdizione del giudice da lui adito. Il giudice che si riconosca (espressamente o implicitamente) giurisdizionalmente competente, dunque, conclude sul punto nel senso voluto dall'attore, che non potrà ammissibilmente impugnare tale riconoscimento, per difetto del requisito della soccombenza.

2. L'art. 326 c.p.c.: il termine breve per impugnare decorre dalla notifica della sentenza anche per la parte notificante (p. 446, cap. 1, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

L'art. 326 c.p.c. (sulla decorrenza dei termini per impugnare) da un lato recepisce quanto la giurisprudenza da tempo già affermava (la notificazione della sentenza determina la decorrenza del termine breve per impugnare anche a carico di chi vi provvede, non solo di chi la riceve). Dall'altro lato risolve la questione della decorrenza del termine breve per impugnare per il notificante, che viene fatta coincidere con quella del notificato. Il termine breve, dunque, decorrerà sia per il notificante che per il notificato da quando la notifica si perfeziona per quest'ultimo.

3. L'art. 334, co. 2, c.p.c.: l'inefficacia della impugnazione incidentale tardiva (anche) per improcedibilità della impugnazione principale (pp. 473-474, cap. 1, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

L'art. 334, co. 2, c.p.c. recepisce esso pure una conclusione cui da tempo tendeva la giurisprudenza di legittimità: la impugnazione incidentale tardiva perderà di efficacia non solo nel caso di inammissibilità, ma oggi pure di improcedibilità, della impugnazione principale.

2. Il giudizio di appello

1. Gli atti introduttivi. Le modifiche (di forma, più che di sostanza) all'art. 342 c.p.c. ed il mancato coordinamento con le nuove norme sulla costituzione nel giudizio di I grado (p. 495 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*). – 2. La riduzione delle ipotesi di rimessione in I grado (artt. 353 e 354 c.p.c.) (p. 526 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*). – 3. Il nuovo giudizio di appello (artt. 348-bis, 349-bis, 350, 350-bis, 351, 352 e 356 c.p.c.) (p. 533 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*) – 4. Le modifiche alla inibitoria della sentenza appellata (artt. 283 e 351 c.p.c.) (p. 535 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*).



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 2, sez. VII, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. Gli atti introduttivi. Le modifiche (di forma, più che di sostanza) all'art. 342 c.p.c. ed il mancato coordinamento con le nuove norme sulla costituzione nel giudizio di I grado (p. 495 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

Il d.lgs. n. 149 del 2022 interviene nuovamente sull'art. 342 c.p.c., sul contenuto dell'atto di appello, riformulandolo senza però radicalmente mutarne il contenuto.

Trova conferma sia la forma dell'atto introduttivo dell'appello (a valle del rito ordinario e del rito semplificato, novità della riforma del 2022: v. **cap. 5, sez. VI di questa appendice di aggiornamento**), che va proposto con citazione, sia la sanzione della inammissibilità dell'atto di appello che non esponga specifici motivi di gravame (le cui caratteristiche restano quelle già discusse nelle *Spiegazioni*).

I requisiti dell'atto di appello, infatti, da due che erano divengono formalmente tre. Si tratta però solo, appunto, di una modifica formale. Si passa infatti da questa formulazione (ante 2022): “*1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*”, a quest'altra formulazione (post 2022) “*1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*”.

I termini a comparire che l'appellante, nel notificare l'atto di citazione in appello, dovrà rispettare sono ancora oggi 90 o 150 giorni liberi tra la notifica della citazione in appello e l'udienza fissata nell'atto. L'art. 342, co. 2, c.p.c., però, li indica espressamente anziché rinviare a quelli previsti per il giudizio di primo grado (come faceva ante riforma del 2022), e giustamente: si è visto infatti che la fase introduttiva del giudizio di I grado è stata radicalmente modificata.

Di ciò però il legislatore non ha tenuto conto nel disciplinare la costituzione in giudizio dell'appellato. L'art. 347 c.p.c. non è stato modificato, e recita ancor oggi che “*la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti avanti al tribunale*”. Se però così fosse, l'appellato dovrebbe costituirsi con comparsa di costituzione e risposta settanta giorni prima dell'udienza (così il nuovo art. 166 c.p.c.). Il che non può essere: non solo l'appellato avrebbe così solo venti giorni per predisporre la comparsa di costituzione e risposta (l'appellante deve notificargli la citazione in appello novanta giorni prima dell'udienza: art. 342, co. 2, c.p.c.); ma soprattutto il termine per la proposizione dell'appello incidentale è rimasto (anche dopo quest'ultima riforma) quello di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (così l'art. 343 c.p.c., modificato dal d.lgs. n. 149/2022). Con il paradosso che l'appellante che voglia costituirsi tempestivamente senza proporre appello incidentale dovrebbe farlo settanta giorni prima dell'udienza; se però volesse proporre appello incidentale dovrebbe costituirsi (solo) venti giorni prima dell'udienza. Si deve dunque prendere atto del mancato coordinamento, e correggere mentalmente l'art. 347 c.p.c., nel senso che la costituzione dell'appellato deve avvenire a norma dell'art. 343 c.p.c. (con comparsa di costituzione e risposta che, per essere tempestiva, va depositata venti giorni prima dell'udienza).

2. La riduzione delle ipotesi di rimessione in I grado (artt. 353 e 354 c.p.c.) (p. 526 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

La riforma abroga l'art. 353 c.p.c. e riformula l'art. 354 c.p.c.: delle sei ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice di I grado ne sopravvivono quattro (nullità della notificazione dell'atto introduttivo; violazione dell'art. 102 c.p.c.; errata estromissione di parte; radicale nullità della sentenza *ex art. 161, co. 1, c.p.c.*). In ogni altro caso (compresi, oggi, il rilievo dell'erronea declinatoria di giurisdizione e declaratoria di estinzione del giudizio), competrà alla Corte di appello istruire, se del caso per la prima volta, la causa e decidere il merito. Vengono dunque espunte dal novero di ipotesi tassative di appello solo rescindente quelle due che miravano a ripristinare la pienezza del doppio grado (effettivo e pieno nel merito) di giudizio. Ma l'occasione di riforma non è stata colta, come auspicato nelle *Spiegazioni*, per ripensare in modo più sistematico l'intera materia dei limiti al carattere sostitutivo dell'appello,

3. Il nuovo giudizio di appello (artt. 348-bis, 349-bis, 350, 350-bis, 351, 352 e 356 c.p.c.) (p. 533 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

Il giudizio di appello viene radicalmente modificato, ed in parte si ritorna all'antico: riappare infatti la figura del consigliere istruttore (previsto originariamente dal c.p.c. del 1942, e poi abrogato dalla riforma del 1950, a favore dell'integrale collegialità del giudizio di appello, con la sola eccezione – introdotta nel 2011 – della possibilità di delegare l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti). Altra novità, questa senz'altro benvenuta, è il venir meno del meccanismo di filtro di cui agli artt. 348-bis e -ter c.p.c.: l'art. 348-bis c.p.c. resta, ma disciplina ora alcuni casi in cui la decisione può avvenire a seguito di discussione orale (per inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame). Resta anche il meccanismo della c.d. doppia conforme (v. quando diremo per il giudizio per cassazione). È stata però abrogata quella a dir poco peculiare previsione che voleva direttamente impugnabile per cassazione, a valle

della pronuncia *ex art. 348-bis*, la sentenza di I grado. All'applicazione dell'art. 348-bis c.p.c. post riforma del 2022, dunque, farà seguito la pronuncia di una sentenza ricorribile per cassazione.

In linea generale, dunque, il giudizio di appello si svolgerà sempre avanti al solo consigliere istruttore, e la collegialità riemergerà solo in fase decisoria. Con due eccezioni.

Anzitutto può ancora accadere che il giudizio si svolga per intero, sin dall'inizio, avanti all'intero collegio. È infatti possibile che il presidente della sezione della Corte di Appello cui, per la suddivisione interna, è stata assegnata la causa, anziché nominare il consigliere istruttore, rimetta direttamente le parti davanti al collegio per la discussione orale e successiva decisione (art. 349-bis c.p.c.). Si tratta evidentemente di una prognosi del presidente di sezione che, letti i soli atti introduttivi dell'appello (o magari il solo atto di appello, se l'appellato non si è costituito), reputerà possibile la decisione pressoché immediata del gravame. Ma tale prognosi potrebbe rivelarsi erronea. Non si può escludere che il collegio di appello avanti a cui le parti sono rimesse per la discussione, reputi necessario il compimento di ulteriori attività (ad es. assunzione di prove), e rimetta la causa sul ruolo anziché procedere alla sua decisione. Resterà però allora questa una ipotesi in cui l'intero giudizio di appello si svolgerà tutto avanti al collegio (il consigliere istruttore, se non è nominato subito dal presidente di sezione, non può esserlo dopo).

Una seconda eccezione vede invece la decisione che chiude il grado di appello assunta anzitutto dal consigliere istruttore. Si tratta, in particolare, della decisione di improcedibilità dell'appello, la quale (e solo essa) andrà anzitutto presa dal consigliere istruttore, che pronuncerà ordinanza, reclamabile avanti al collegio (un po' come avviene in I grado, nel caso di causa a decisione collegiale, per la declaratoria di estinzione del giudizio): art. 348, nuovo co. 3, c.p.c.

Pressoché sempre, dunque, verrà nominato il consigliere istruttore, avanti al quale si terrà la udienza fissata nell'atto di citazione in appello, e che dovrà sovraintendere (ove mai si desse il caso) all'eventuale attività di istruzione (assunzione di nuove prove ammissibili *ex art. 345, co. 3, c.p.c.*; rinnovazione delle prove già assunte in I grado). Concluse queste attività, la causa verrà indirizzata in decisione, secondo due possibili moduli.

Il primo, di carattere generale e residuale, può essere definito modulo decisorio solo scritto (art. 352 c.p.c.): il consigliere istruttore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegna alle parti tre termini: 60 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni; 30 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle comparse conclusionali; 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di replica. Dopo l'udienza – che si tiene dinnanzi al solo consigliere istruttore – la causa è trattenuta in decisione e la sentenza (collegiale: ma, si badi, in questo modulo le parti mai vedono il collegio) dovrebbe essere depositata entro 60 giorni dall'udienza.

Alternativo a questo modulo v'è il modulo decisorio a seguito di discussione orale *ex art. 350-bis c.p.c.*: il consigliere istruttore fa precisare davanti a sé le conclusioni, e poi fissa udienza di discussione avanti al collegio assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali. La sentenza, in questo caso, è pronunciata direttamente in udienza (il collegio si riserva, e dà appuntamento ai difensori dopo qualche ora per la lettura dell'udienza), oppure depositata entro 30 giorni (art. 281-sexies, che l'art. 350-bis richiama). Questo modulo decisorio potrà essere adottato dal consigliere istruttore se reputa che ricorra una ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame *ex art. 348-bis*; oppure se reputa che l'appello sia manifestamente infondato, oppure ancora *“quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa”* (art. 350, co. 3, c.p.c.).

4. Le modifiche alla inibitoria della sentenza appellata (artt. 283 e 351 c.p.c.) (p. 535 e ss., cap. 2, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

La riforma incide anche sui presupposti di ammissibilità dell'istanza di inibitoria della sentenza impugnata, modificandoli non poco (artt. 283 e 351 c.p.c.).

Si conferma anzitutto la regola generale, per cui l'istanza di inibitoria va proposta con l'atto di citazione in appello, o con la comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale. Tuttavia, se fino ad oggi la proposizione in un momento successivo dell'istanza andava senza eccezione incontro ad una declaratoria di inammissibilità, l'art. 283 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 prevede la possibilità che la istanza sia ammissibilmente proposta (o riproposta) in corso di causa, se ciò discende da un *"mutamento delle circostanze"*. Se dunque nel corso del giudizio di appello sopravvengono circostanze che rendono attuale la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (ad es. perché la controparte dà segni di insolvenza), allora tali circostanze potranno essere invocate a fondamento dell'istanza proposta (o riproposta) in corso di causa.

L'art. 283 parla espressamente di *"circostanze"* (la legge delega era più generica, e discorreva di *"elementi"* nuovi): mutamenti di disciplina, dunque, non paiono poter essere spesi in vista della formulazione successiva della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza.

Quando al referente temporale del vaglio di novità, esso dipende: se l'istanza viene proposta per la prima volta in corso di causa, rileveranno tutte le circostanze intervenute successivamente alla notifica dell'atto di citazione in appello o al deposito della comparsa contenente appello incidentale. Se invece si tratta di istanza reiterata a valle di un suo primo rigetto, verranno in rilievo tutte (ma solo) le circostanze intervenute dopo la pronuncia dell'ordinanza di rigetto (meglio: dopo che il collegio si sia riservato la decisione).

L'art. 351, co. 1, c.p.c. discorre ancora di *"ordinanza non impugnabile"*: in mancanza di espressa previsione contraria, dunque, circostanze sopravvenute non ne consentiranno la revoca.

Altra centrale novità della riforma del 2022 attiene ai presupposti per la concessione della sospensiva. Se fino ad ora la formula impiegata (*"gravi e fondati motivi"*), imponeva il ricorrere sia del *fumus boni iuris* del gravame che del *periculum in mora* (seppur secondo la metafora dei vasi comunicanti, illustrata nelle *Spiegazioni*), oggi per espressa previsione dell'art. 283 c.p.c. la sospensiva va data se, *alternativamente*, il gravame risulta *"manifestamente fondato"* o *"se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile"*. Da questo punto di vista (nel senso della sufficienza, in vista della sospensiva, del solo *periculum*) si avvicina la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado a quella della sentenza di appello per il caso in cui sia proposto ricorso per cassazione (si v. infatti l'art. 373 c.p.c.), e alla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata con revocazione ed opposizione di terzo (rispettivamente artt. 401 e 407 c.p.c.).

Resta ferma la possibilità che sulla istanza di inibitoria venga richiesta la decisione anticipata rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, *ex art. 351, co. 2, c.p.c.* L'istanza di decisione anticipata va proposta al presidente del collegio, che potrà anzitutto decidere *inaudita altera parte* ed in via provvisoria, e poi ordinerà la comparizione delle parti avanti al consigliere istruttore, il quale successivamente riferirà al collegio di appello cui compete la decisione sulla inibitoria. Ancora oggi, il collegio potrà limitarsi a decidere sulla inibitoria, o fissare poi anche avanti a sé l'udienza per la discussione orale e poi la decisione della causa *ex art. 281-sexies*.

3. Il ricorso per cassazione

1. Il nuovo “rinvio pregiudiziale” alla S.C.: art. 363-bis (p. 565 e ss., cap. 3, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*). – 2. Il contenuto del ricorso (il nuovo co. 3 dell’art. 360 e l’art. 366 c.p.c.) e la nuova modalità di proposizione del controricorso (non più notifica, ma solo deposito: art. 370 c.p.c.) (p. 592 e ss., cap. 3, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*). – 3. Il procedimento avanti alla S.C. (p. 611 e ss., cap. 3, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 3, sez. VII, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l’ordine espositivo

1. Il nuovo “rinvio pregiudiziale” alla S.C.: art. 363-bis (p. 565 e ss., cap. 3, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

La riforma del 2022 accentua la funzione nomofilattica della Corte di cassazione con la introduzione di un meccanismo di “*rinvio pregiudiziale*” (così la rubrica del nuovo art. 363-bis c.p.c.) dal giudice del merito alla S.C., per ottenere da questa la soluzione di questioni di diritto in vista della soluzione della controversia ancora pendente avanti al giudice del rinvio.

Si tratta di un meccanismo, quello del rinvio pregiudiziale, già noto al nostro ordinamento (oltre a quello di costituzionalità alla Consulta – obbligatorio perché in mancanza di declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale il giudice deve applicare la normativa interna – c’è il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE disciplinato dall’art. 267 del TFUE, obbligatorio per il giudice di ultima istanza che nutra un dubbio su di una previsione di trattati o di atti delle istituzioni UE). E già sperimentato, con caratteri molto simili a quelli del rinvio pregiudiziale *ex novo* art. 363-bis c.p.c., in Francia (ove, dal 1991, vige *saisine pour avis à la Cour de cassation*: art. 1031-1 e ss. *Code de procédure civile*).

Viene così disciplinata una iniziativa che il giudice del merito può (ma non è obbligato ad) assumere, per ottenere dalla Corte di cassazione la soluzione ad una questione di diritto (anche processuale, non solo di merito) che abbia i caratteri indicati dal co. 1 dell’art. 363-bis. Si deve trattare di una questione da cui dipende la definizione, anche parziale, del giudizio (requisito della rilevanza della questione), che non sia già stata risolta dalla S.C. (n. 1): a tale riguardo già gli interpreti si chiedono se oggetto della rimessione possa essere anche una questione non persuasivamente o chiaramente risolta dalla S.C., ancorché da essa già affrontata. La questione, poi, deve presentare “*gravi difficoltà interpretative*” (n. 2), e deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi (n. 3, requisito della c.d. serialità: emerge qui bene la natura nomofilattica dello strumento).

La legittimazione al rinvio pregiudiziale competente, *ex art. 363-bis*, al “*giudice del merito*”: per tale si deve intendere qualsiasi giudice civile che sia adito con domanda di parte, a prescindere dal tipo di giurisdizione – contenziosa o volontaria – che è chiamato ad esercitare, e anche

dal tipo di tutela – di cognizione, cautelare o esecutiva – che è chiamato a rendere. Le parti dunque potranno sollecitare l'esercizio del potere di rinvio, ma non esse stesse adire a tal fine la S.C. (ma vi potranno invece arrivare attraverso i gravami).

Ancorché si tratti di una scelta rimessa, in ultimo, al giudice, il co. 1 dell'art. 363-bis gli impone di attivare al riguardo il contraddittorio delle parti. La concessione di apposite memorie non può dirsi necessaria, ma nemmeno può escludersi: il coinvolgimento dei difensori può risultare molto utile, specie per redigere bene la ordinanza di rimessione (stessa cosa vale, del resto, per il rinvio alla Consulta, nell'ambito del quale pure i difensori possono coadiuvare il giudicante nel formulare ammissibili ordinanze di rimessione).

Quanto al procedimento, l'ordinanza motivata che dispone il rinvio, va trasmessa (a cura della cancelleria del giudice di merito) alla S.C., e comunicata alle parti. La proposizione del rinvio pregiudiziale determina la sospensione automatica, *ex lege*, del giudizio (co. 2 dell'art. 363-bis, ove la previsione del compimento dei soli atti urgenti, oltre che delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio, ove ve ne siano).

Il Primo Presidente della S.C., ricevuta l'ordinanza, dovrà anzitutto valutarne la ammissibilità, e dichiararla con decreto inammissibile per mancanza dei requisiti, o invece assegnare la questione alle sezioni semplici o alle sezioni unite. Il rito è quello della pubblica udienza (v. oltre anche per il deposito della requisitoria del p.g. e delle memorie di parte).

Con il “*provvedimento*” (parrebbe dover essere ordinanza, ma l'art. 363-bis resta sul generico) che definisce il procedimento di rinvio la S.C. enuncia il principio di diritto che sarà vincolante per il giudizio nell'ambito del quale il rinvio pregiudiziale è stato disposto (mentre per gli altri in cui la questione si porrà la forza sarà quella, solo persuasiva, che ha il precedente nel nostro ordinamento), e resterà vincolante anche nel caso di sua estinzione e successiva riproposizione della domanda (come avviene del resto per il principio di diritto enunciato dalla S.C. *ex art. 384 c.p.c.*).

2. Il contenuto del ricorso (il nuovo co. 3 dell'art. 360 e l'art. 366 c.p.c.) e la nuova modalità di proposizione del controricorso (non più notifica, ma solo deposito: art. 370 c.p.c.) (p. 592 e ss., cap. 3, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

Nel trattare delle novità dell'appello si è detto della benvenuta abrogazione dell'art. 348-ter c.p.c., sul c.d. filtro in appello. L'articolo abrogato contemplava però al suo ultimo comma anche la disciplina della c.d. doppia conforme, per cui il ricorso per cassazione per vizio di omessa motivazione *ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.* è inammissibile se la sentenza di appello è di conferma della sentenza di I grado.

Questa stessa previsione è stata ora introdotta all'art. 360, co. 3 c.p.c.: il meccanismo della c.d. doppia conforme, dunque, resta, e continuano allora a valere al riguardo le riflessioni svolte nelle *Spiegazioni* circa i requisiti che la decisione di appello di conferma di quella di I grado deve avere per poter escludere l'ammissibilità della deduzione di vizi motivatori.

L'art. 366 c.p.c., sul “*Contenuto del ricorso*”, è stato esso pure modificato, ai n. 3 (sulla esposizione dei fatti della causa, che oggi si dice debba essere “*chiara*” e al contempo riguardare solo i fatti “*essenziali alla illustrazione dei motivi*”); n. 4 (sulla formulazione dei motivi di ricorso, che viene così aggettivata: dovrà essere “*chiara e sintetica*”); n. 6 (sulla indicazione dei documenti ed atti su cui il ricorso si fonda, che si richiede vengano indicati “*per ciascun motivo*”, e corredata di *“illustra[zione] del contenuto rilevante”*).

Si tratta di modificazioni che potrebbero risultare – a seconda dell’approccio della S.C. – solo mere riscritture di requisiti già chiari nella loro essenza, o invece ulteriori appigli per dare una lettura iperformalistica dei requisiti di ammissibilità del ricorso.

Il d.gls. n. 149 del 2022 è poi intervenuto su di una serie di norme (art. 366, art. 369, etc.) per adeguare la disciplina del giudizio per cassazione alla sua ‘informatizzazione’. Vengono meno tutti quei riferimenti al deposito di atti o documento presso la cancelleria della S.C., sostituito dal deposito telematico.

Non è invece un mero adeguamento al processo telematico in Cassazione la modifica della modalità di proposizione del controricorso (anche contenente ricorso incidentale): l’art. 370 c.p.c., infatti, oggi sancisce che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, il controricorrente dovrà *depositare* telematicamente il controricorso (non notificare, e solo nei successivi venti giorni dalla notifica depositare, com’è oggi).

3. Il procedimento avanti alla S.C. (p. 611 e ss., cap. 3, sez. VII, Vol. II, Spiegazioni)

Il procedimento avanti alla Corte di cassazione è stato (di nuovo) modificato, come ormai ogni intervento sul c.p.c. (di riforma più o meno organica) non manca di fare. In generale si tratta di modifiche da un lato tese ad eliminare tutti quegli incombenti (depositi in cancelleria, etc.) ormai incompatibili con il processo telematico, dall’altro lato a semplificare i moduli decisori della S.C. (che la riforma del 2016 aveva invece abbastanza complicato), riportandoli ai due noti: la decisione in camera di consiglio (non partecipata dai difensori e dal p.g., ossia senza discussione) e la decisione a seguito di udienza pubblica di discussione. Viene inoltre meno la sezione filtro (le sue funzioni sono ri-assegnate alla sezione semplice o alle sezioni unite), e vengono uniformati (anche questo è un bene) i termini per le memorie (che oggi sono diversi a seconda che la S.C. decida a valle della pubblica udienza o in camera di consiglio): a prescindere dal rito applicabile, il termine per le conclusioni scritte del p.g. e per le memorie di parte è sempre lo stesso: 20 giorni prima dell’udienza/adunanza in camera di consiglio per il p.g.; 10 giorni prima dell’udienza/adunanza in camera di consiglio per le parti.

Vediamo come funziona oggi il rito avanti alla S.C.

Il ricorso, una volta depositato (il che avverrà a valle della sua notifica alle controparti) viene assegnato, dal Primo Presidente della S.C., alle sezioni unite o alla sezione semplice cui spetta in relazione alla materia che ne è oggetto (questa partizione interna tra sezioni semplici non ha nulla a che fare con questioni di competenza per materia, ovviamente), in base alle indicazioni, immutate, dell’art. 374 c.p.c.

Una volta assegnato il ricorso alla sezione, il Presidente della sezione (o il Primo Presidente per i ricorsi assegnati alle sezioni unite) pronuncia – ove necessari – il provvedimento di integrazione del contraddittorio *ex art. 331 c.p.c.* o l’ordine di notifica notiziatoria *ex art. 332 c.p.c.*, e fissa l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio (art. 377 c.p.c.).

La scelta tra l’uno o l’altro rito va fatta alla luce dell’art. 375 c.p.c. che oggi chiarisce che la decisione con sentenza, a valle della pubblica udienza, avviene (solo) quando la S.C. (a sezioni unite o semplici) pronuncia in relazione ad una “*questione di diritto di particolare rilevanza*” o sulla nuova revocazione *ex art. 391-quater* (ossia quella per contrarietà della decisione passata in giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: v. oltre, **par. 2, cap. 4, sez. VII, di questa appendice di aggiornamento**). La S.C. (di nuovo, a sez. un. o semplici non cambia) pronuncia invece in camera di consiglio, senza la partecipazione del p.g. e delle parti, con

ordinanza, in tutti gli altri casi, ossia: quando dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale (art. 375, co. 1, nn. 1 e 1-bis); quando pronuncia sul regolamento di giurisdizione o di competenza (art. 375, n. 4); quando pronuncia sulla correzione di errore materiali, su revocazione e opposizione di terzo (art. 374, nn. 4-bis e -ter); in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza (art. 375, n. 4-quater).

La data dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio verrà comunicata dalla cancelleria della S.C. al p.g. e alle parti almeno 60 giorni prima: il p.g. potrà depositare le sue conclusioni scritte 20 giorni prima, le parti le loro memorie 10 giorni prima (artt. 378 e 380-bis.1). Se è fissata udienza, essa si svolge così: inizia il consigliere relatore, che fa la propria relazione (che dovrebbe essere meramente descrittiva delle questioni poste); parla poi il p.g. ed infine, per ultimi, i difensori.

A questi due riti, la riforma del 2022 aggiunge una terza possibilità, disciplinata dall'art. 380-bis, il *"procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati"*.

Si prevede che prima di fissare la *"data della decisione"* (così recita la norma, assai probabilmente si tratta della data della adunanza in camera di consiglio o della pubblica udienza), il presidente della sezione (o, più probabilmente, un consigliere da quello delegato) può formulare una proposta di definizione del giudizio, se reputa il ricorso (e l'eventuale ricorso incidentale) inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.

Questa proposta (di rigetto del ricorso per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza) viene comunicata alle parti. Il ricorrente, entro 40 giorni dalla comunicazione, potrà scegliere: non fare nulla, e allora il ricorso si intenderà rinunciato (opererà l'art. 391-bis, che prevede che il decreto con cui si dà atto della rinuncia del ricorso contenga la condanna alle spese di lite); oppure chiedere (con istanza sottoscritta da difensore che dovrà essere munito di nuova procura speciale: ci si vuole assicurare che la parte sia ben consapevole di quello che fa) che la S.C. si pronunci sul ricorso. In questo caso, l'*iter* decisorio sarà quello dell'adunanza non partecipata in camera di consiglio (art. 380-bis.1), con l'avvertenza però che se l'ordinanza decisoria avrà lo stesso contenuto della proposta cui la parte non si è adeguata, opereranno il co. 3 ed il nuovo co. 4 dell'art. 96 c.p.c., i quali rispettivamente prevedono che il giudice, nel condannare il soccombente alle spese di lite, possa altresì condannarlo al pagamento di una somma equitativamente determinata alla controparte (co. 3), e possa (o debba?) Il co. 4 dell'art. 96, inserito dalla riforma del 2022 in effetti non sembra imporre al giudice questa ulteriore condanna quando pronuncia quella del co. 3) condannare la stessa parte al pagamento, a favore dello Stato (cassa delle ammende) di un importo non inferiore a 500 e non superiore a 5.000 euro.

Non è tuttavia chiaro se questo meccanismo potrà operare solo se tanto il ricorso principale quanto quello incidentale possano essere così definiti, mentre pare possibile che (ove per entrambi i ricorsi, quello principale e quello incidentale, sia stata fatta questa proposta di definizione) uno dei ricorrenti opti per la rinuncia, e l'altro per la decisione. Si badi poi che poiché nel caso di adesione alla proposta il giudizio terminerà con un decreto che dà atto della rinuncia al ricorso, una tale conclusione non inciderà sulla ammissibilità del ricorso incidentale tardivo *ex art. 334 c.p.c.*

La riforma del 2022 ha poi espressamente previsto (aggiungendo un comma, l'*1-quater.1* all'art. 13 del TU in materia di spese di giustizia, DPR n. 114/2002), che nel caso in cui operi la estinzione *ex art. 380-bis c.p.c.* il giudice non dovrà condannare la parte ricorrente al pagamento a favore dello Stato di un importo pari a quello del contributo unificato, come invece

avviene ogni volta che il giudice rigetti per infondatezza, inammissibilità o improcedibilità il gravame. A questo risultato – ove una tale specificazione fosse mancata – si sarebbe comunque giunti in ragione del contenuto del provvedimento *ex art. 380-bis c.p.c.*, che non è di rigetto del gravame, di estinzione del giudizio.

4. La revocazione

1. I provvedimenti della S.C. revocabili per errore di fatto (art. 391-bis) ed il procedimento (artt. 375, co. 1, n. 4-bis e 380-bis.1) (p. 644 e ss., cap. 5, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*). – 2. La nuova “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo” (art. 391-quater c.p.c.).



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 5, sez. VII, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. I provvedimenti della S.C. revocabili per errore di fatto (art. 391-bis) ed il procedimento (artt. 375, co. 1, n. 4-bis e 380-bis.1) (p. 644 e ss., cap. 5, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

L'art. 391-bis, sulla revocazione per errore di fatto dei provvedimenti della S.C. è stato modificato in conseguenza delle modifiche apportate al giudizio per cassazione: saranno revocabili (si legge nel nuovo *incipit* dell'articolo) “*la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis*”. In tal modo la previsione copre tutte le possibili forme dei provvedimenti della S.C. (mentre resta fermo l'art. 391-ter, che limita ai soli provvedimenti che abbiano deciso il merito della lite la revocazione per i nn. 1-3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.).

Quanto al procedimento, sulla revocazione (ad eccezione di quella contemplata dal nuovo art. 391-quater: v. subito oltre), così come sull'opposizione di terzo, la S.C. pronuncia con ordinanza in camera di consiglio (art. 375, co. 1, n. 4-ter), e dunque secondo il modulo contemplato dall'art. 380-bis.1 (della fissazione della camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati e al p.g. almeno 60 giorni prima; la camera di consiglio è non partecipata ma il p.g. ha la possibilità di depositare conclusioni scritte 20 giorni prima, i difensori delle parti 10).

2. La nuova “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo” (art. 391-quater c.p.c.)

La legge delega per la riforma del processo civile n. 206 del 2021 richiedeva tra l'altro al legislatore delegato di prevedere un nuovo motivo di revocazione straordinaria delle sentenze il cui contenuto, una volta formatosi il giudicato, fosse dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libere fondamentali o ad uno dei suoi protocolli, per il solo caso in cui la tutela per equivalente pecuniario (che la Corte EDU eroga) non risultasse capace di rimuovere la violazione.

La questione non è nuova: la necessità di prevedere un rimedio revocatorio per le pronunce passate in giudicato e risultate però contrarie alla Convenzione EDU era già da tempo avvertita.

Un disegno di legge, poi senza seguito, aveva proposto a tal fine l'introduzione di un nuovo motivo di revocazione nell'art. 395 c.p.c. già nel 2005; nel 2017 la Consulta, con la sentenza n. 123, aveva chiarito di non poter essa stessa intervenire additivamente sull'art. 395 c.p.c. per introdurvi un motivo di revocazione straordinaria per il caso di accertata contrarietà del giudicato interno alla Convenzione EDU, trattandosi di frangente nel quale bisogna scegliere come bilanciare (e può farlo solo il legislatore) il diritto del soggetto leso ad ottenere la rimozione del giudicato contrario alla Convenzione ed il diritto dei terzi a non vedersi privati del bene della vita riconosciuto loro dalla sentenza (bilanciamento che l'art. 391-*quater* ha così impostato: l'accoglimento della revocazione, viene detto, non è idoneo a pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede che non hanno partecipato al giudizio avanti alla Corte EDU: ult. co. art. 391-*quater*). Nel 2021 la Corte EDU aveva chiarito l'importanza di un rimedio in forma specifica per le accertate violazioni della Convenzione (v. la sentenza del 20 agosto 2021, *Causa Beg s.p.a. / Italia*).

Il d.lgs. n. 149 del 2022 vi ha provveduto introducendo il nuovo art. 391-*quater* c.p.c., rubricato appunto *“Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo”*.

La scelta di introdurre una apposita norma, anziché un nuovo motivo di revocazione all'elenco dell'art. 395 c.p.c. (come lasciava intendere la Legge delega) discende assai probabilmente dalla volontà di chiarire che tale nuova revocazione è proponibile contro qualsiasi provvedimento decisorio definitivo pronunciato dai giudici dello Stato (così già D'Alessandro). L'art. 395 c.p.c. si riferisce infatti espressamente alle sole pronunce dei giudici di merito (v. il co. 1); l'art. 391-*ter*, d'altro canto, richiama sì l'operatività dei motivi di revocazione straordinaria (nn. 1-3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.) in relazione ai provvedimenti decisori della S.C., ma solo a quelli con cui la Cassazione ha *“deciso la causa nel merito”*.

Questa revocazione straordinaria, perché esperibile solo contro decisioni passate in giudicato (ché se non lo fossero, la stessa Corte EDU rigetterebbe il ricorso chiedendo alla parte di esprimere prima tutti i rimedi interni per rimuovere la ritenuta violazione della Convenzione), potrà essere proposta ove ricorrano entrambi i requisiti contemplati dal co. 1: la violazione della Convenzione accertata da una decisione della Corte EDU deve aver pregiudicato *“un diritto di stato della persona”* (n. 1), e l'equo indennizzo, anche ove accordato dalla Corte EDU, non deve essere idoneo a compensare le conseguenze della violazione (n. 2).

Al ricorrere di entrambi questi requisiti, la parte potrà proporre revocazione alla Corte di cassazione (l'art. 391-*quater* non lo dice espressamente, ma lo si comprende dalla sua collocazione e dai riferimenti al procedimento che subito vedremo), con ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se no, dalla pubblicazione della sentenza della Corte EDU.

Il ricorso andrà proposto alla S.C. anche quando oggetto della revocazione sia un provvedimento decisorio del giudice del merito (si deroga così alla regola generale per cui i motivi di revocazione straordinaria sono conosciuti dallo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato). Il nuovo co. 2 dell'art. 397 legittima alla proposizione di questa revocazione *“anche”* il procuratore generale presso la Corte di cassazione (non è chiaro se invece il PM la possa proporre o no: l'art. 397 c.p.c. non lo dice espressamente, ma il suo nuovo co. 2 parrebbe lasciarlo intendere).

Per espressa scelta del d.lgs. n. 149 del 2022 (la legge n. 206 del 2021 non prevedeva già tale limitazione), la revocazione potrà essere esperita solo se la violazione del diritto comunitario abbia pregiudicato *“un diritto di stato della persona”*: formula non proprio chiara, con la quale però assai probabilmente si intende chiarire che solo i giudicati sugli *status* poi risultati contrari alla Convenzione EDU potranno essere revocati. Restano esclusa la possibilità di

revocare i giudicati pur riconosciuti contrari alla Convenzione, che abbiano ad oggetto diritti patrimoniali: in queste ipotesi la parte dovrà accontentarsi dell'indennizzo riconosciutole dalla Corte EDU, pur quando non sufficiente a compensare le conseguenze della accertata violazione.

Si limita così di molto l'ambito di operatività di questa revocazione.

Ambito che potrebbe risultare ulteriormente limitato a seconda che si ammetta o meno che oggetto della revocazione sia anche il provvedimento decisorio che, pur inidoneo al giudicato sostanziale, determina il formarsi del giudicato sostanziale, o invece solo il provvedimento che tale giudicato contiene. Un esempio chiarirà la questione: supponiamo che sia stata impugnata per cassazione la sentenza di appello di rigetto della azione di riconoscimento giudiziale della paternità. E supponiamo che il ricorso per cassazione venga rigettato per inammissibilità, in specie per mancato rispetto del principio di autosufficienza. È chiaro che qui il giudicato civile, relativo allo *status*, è cristallizzato dalla sentenza di appello che passa in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione. D'altro canto è proprio l'ordinanza di rigetto del ricorso per cassazione (che determina il formarsi del giudicato civile), in ipotesi, ad essere stata dichiarata dalla Corte EDU contraria alla Convenzione (v. la sentenza della Corte Edu del 28 ottobre 2021, *Causa Succi et alt. // Italia*, con cui l'Italia è stata condannata all'indennizzo perché in un precedente di legittimità la declaratoria di inammissibilità del ricorso era stata fondata su eccessivo formalismo, e così contraria al diritto di accesso al giudice: gli atti delle fasi di merito invocati nel ricorso erano stati in parte ritrascritti ed in parte comunque individuati nella loro collocazione nei fascicoli di parte e ciò nonostante il ricorso era stato detto inammissibile per difetto di sufficienza). Se la revocazione *ex art. 391-quater c.p.c.* potesse essere proposta solo contro la decisione che reca il giudicato sullo *status*, nel nostro esempio non opererebbe questo nuovo rimedio. Se si ammettesse invece la possibilità di impugnare con la revocazione il provvedimento che determina il giudicato sullo *status*, allora la revocazione *ex art. 391-quater* sarebbe qui proponibile. Questa seconda soluzione è, per noi, senz'altro più persuasiva.

Il procedimento da seguire è quello della discussione pubblica (così il nuovo co. 1 dell'art. 375), e troverà applicazione (per espresso rinvio dell'art. 391-quater, co. 2) il co. 2 dell'art. 391-ter e l'alternativa ivi sancita tra la possibilità, per la S.C., a valle dell'accoglimento del ricorso, di decidere direttamente la causa nel merito o rimetterla per la decisione al giudice la cui sentenza è stata revocata, ove si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

5. Le impugnazioni avverso i lodi arbitrali rituali

1. La modifica del termine per impugnare il lodo (p. 683 e ss., cap. 7, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*).



Questo capitolo ripercorre le novità apportate dalla riforma del 2022 agli istituti trattati nel cap. 7, sez. VII, Tomo II delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, seguendone l'ordine espositivo

1. La modifica del termine per impugnare il lodo (p. 683 e ss., cap. 7, sez. VII, Vol. II, *Spiegazioni*)

La disciplina dell'impugnazione dei lodi rituali (ma pure irrituali) non è stata toccata dalla riforma del 2022. Il d.lgs. n. 149/2022 si limita ad intervenire sull'art. 828 c.p.c., per adeguare il termine lungo per impugnare il lodo, e portarlo (come per le sentenze dei giudici togati era stato fatto nel 2009) a sei mesi, anziché un anno, dalla data di ultima sottoscrizione.